Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 23 gennaio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 900.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria delle grazie e di S. Maria Assunta 2° beneficio, in Soriano del Cimino . . . . . Pag. 700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 901.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Rho . . . Pag. 700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 902.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gioacchino confessore, in Bacoli. Pag. 700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 903.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Achille martire, in Molfetta . . . Pag. 700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 904.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Sebastiano al Crocifisso, in Reggio Calabria Pag. 700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 905.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e dei SS. Ippolito e Cassiano, in Baiso . . . . Pag. 700

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.
Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima . . . . Pag. 701

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.
Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche . . . Pag. 701

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1978.
Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, ristoranti, trattorie, proprietari di fabbricati, custodi o portieri di stabilimenti industriali o commerciali operanti in Reggio Emilia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Pag. 701

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.
Sostituzione di alcuni membri del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria . . . . . . Pag. 702

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara . . . . Pag. 702

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.
Soppressione dei posti doganali di Acquacalda, Malfa e Rinella, dipendenti dalla dogana di Lipari; Vietri sul Mare, Pisciotta Marina, dipendenti dalla dogana di Salerno; Teulada e Marceddì, dipendenti dalla dogana di Cagliari; Calagonone, dipendente dalla dogana di Arbatax . Pag. 703

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.
Riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole della Capitanata - A.P.C.A. », in Foggia . . . . Pag. 703

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre . . . . Pag. 703

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre. Pag. 704

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.
Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico, in Parma . . . . Pag. 704

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.
Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta S.p.a. Granata - Laboratori chimico biologici, in Cernusco sul Naviglio . . . . Pag. 705

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.
Proroga fino al 26 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 705

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.
Proroga al 21 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone . . . Pag. 705

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.
Proroga fino al 31 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 706

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.
Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio. Pag. 706

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.
Proroga fino al 17 settembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone . . . Pag. 706

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.
Conferma nell'incarico di un sindaco dell'Istituto nazionale di economia agraria . . . . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno . . . . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali. Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli . . . . Pag. 708

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella Valdelsa Senese . . . . Pag. 708

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1979.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo. Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1979.
Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine . . . Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.
Nomina di un revisore ufficiale dei conti . . . Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.
Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1979. Pag. 710

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 714

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 720

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per alcune società . . Pag. 721

Deliberazione 12 dicembre 1978. Proroga, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 26 maggio 1978, n. 215, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Acerra . . . . Pag. 721

Deliberazione 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore ceramico operanti nel comune di Bologna. Pag. 721

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 722

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Modificazioni al disciplinare concernente attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione cerealicola 1978-79 Pag. 722

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di diritto della navigazione (cattedra base) presso la facoltà di economia marittima dello Istituto universitario navale di Napoli . . . . Pag. 722

Vacanza della cattedra di elettrotecnica II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna . Pag. 722

Vacanza delle cattedre di semeiotica medica, di terapia medica sistematica, di igiene industriale e di tossicologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari . . . . Pag. 722

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso » di Palo del Colle, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 722

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Trieste . . . . Pag. 723

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Padova . . . Pag. 725

Ministero dell'interno:

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pag. 727

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 730

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari . . . . Pag. 734

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia . . . . Pag. 734

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici . Pag. 734

Ministero per i beni culturali e ambientali: Avviso di rettifica . . . . Pag. 734

Opere pie ospitaliere di Alessandria: Concorso ad un posto di primario di divisione medica . . . . Pag. 734

Ospedali di Chiari e Rovato: Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina . . . . Pag. 734

Ospedale civile « S. Croce » di Cuneo: Concorso a quattro posti di assistente della divisione di medicina generale. Pag. 734

Ospedali riuniti di Trieste: Concorso a tre posti di assistente di geriatria . . . . Pag. 734

Ospedali « E. Profili » di Fabriano: Concorso a tre posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso. Pag. 735

Ospedali di Leno, Manerbio e Pontevico: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 735

Ospedale di Bassano del Grappa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 735

Ospedale « SS. Trinità » di Popoli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . . Pag. 735

Ospedale della Città di Sesto S. Giovanni: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia Pag. 735

Ospedale civile di S. Donà di Piave: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 735

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1978, n. 64.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2: « Istituzione dei tributi propri della Regione ». Pag. 736

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1978, n. 65.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e all'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26. Pag. 736

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1978, n. 66.

Interventi straordinari a favore degli enti ospedalieri per opere di manutenzione straordinaria, sostituzione, reintegro, acquisto e ammodernamento di apparecchiature medico-scientifiche . . . . Pag. 736

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, n. 67.

Provvedimenti urgenti per la difesa del suolo. Interventi di difesa dalle valanghe nelle province di Bergamo e Sondrio . . . . Pag. 737

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1978, n. 56.

Norme per l'erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . Pag. 737

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 57.

Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonchè per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano di trasporti regionali . . . . Pag. 738

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 58.

Legge di finanziamento relativa al progetto di intervento denominato « Centri storici » . . . . Pag. 739

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 59.
Primi interventi per la realizzazione del progetto di sviluppo dell'agricoltura nel comprensorio laziale . Pag. 739

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 60.
Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali . . . . Pag. 740

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 61.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido . . Pag. 742

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 62.
Interventi a favore delle cooperative costituite tra i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento . Pag. 743

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, n. 19.
Norme sull'indennità da corrispondere agli elettori residenti all'estero, i quali rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del consiglio regionale . . . . Pag. 744

Regione Valle d'Aosta

Avviso di rettifica . . . . Pag. 744

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 900.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria delle grazie e di S. Maria Assunta 2° beneficio, in Soriano del Cimino.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Orte 25 ottobre 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria delle grazie, in frazione Chia del comune di Soriano del Cimino (Viterbo), e di S. Maria Assunta 2° beneficio, in località Santarello del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 901.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Rho.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Rho (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 902.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gioacchino confessore, in Bacoli.

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli 6 ottobre 1968, integrato con altro decreto 1° novembre 1973 e con quattro dichiarazioni datate, rispettivamente, 25 novembre 1975, 16 settembre 1976, 30 giugno 1977 e 30 gennaio 1978, relativo all'erezione della porrocchia di S. Gioacchino confessore, in Bacoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 903.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Achille martire, in Molfetta.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brindisi ed amministratore apostolico di Molfetta 7 dicembre 1975, integrato con tre dichiarazioni datate 15 marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Achille martire, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 904.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Sebastiano al Crocifisso, in Reggio Calabria.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Sebastiano al Crocifisso, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. 905.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e dei SS. Ippolito e Cassiano, in Baiso.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 1° luglio 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in Debbia del comune di Baiso (Reggio Emilia), e dei SS. Ippolito e Cassiano, in S. Cassiano del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 47

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 30, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerato che il primo dirigente dott. Luigi Di Maggio è stato collocato fuori ruolo per prestare servizio presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione pubblica amministrazione, a decorrere dal 4 maggio 1978;

Visto l'art. 6 della citata legge 14 luglio 1965, n. 963, lettera *c)*;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Alfredo Luciano è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del primo dirigente dott. Luigi Di Maggio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 34

(383)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Vista la nota n. 3303 del 17 ottobre 1978 dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona con la quale si chiede la sostituzione del presidente della commissione citata, dott. Armando Morciano, già reggente il predetto ufficio, con il dott. Alfredo Di Pace, attuale direttore dell'ufficio regionale medesimo;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Pace è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche, in sostituzione del dott. Armando Morciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro SCOTTI

(299)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, ristoranti, trattorie, proprietari di fabbricati, custodi o portieri di stabilimenti industriali o commerciali operanti in Reggio Emilia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, ristoranti, trattorie, proprietari di fabbricati, custodi o portieri di stabilimenti industriali o commerciali operanti in Reggio Emilia e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, ristoranti, trattorie, proprietari di fabbricati, custodi o portieri di stabilimenti industriali o commerciali operanti in Reggio Emilia e provincia è determinato come segue:

a) per i dipendenti da aziende alberghiere, ristoranti, trattorie:

vitto:
un pasto . . . . L. 450 giornaliere
due pasti . . . . » 950 »
alloggio . . . . » 250 »

b) per i dipendenti da proprietari di fabbricati, per i custodi o portieri di stabilimenti industriali o commerciali:

alloggio	L. 10.000	mensili
riscaldamento	» 5.000	»
energia elettrica	» 2.500	»
acqua	» 1.000	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Sostituzione di alcuni membri del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 4 maggio 1968, con cui è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 21 dicembre 1977, con cui è stato ricostituito il comitato per la tutela del suddetto Parco per il quinquennio 1977-82;

Visti i decreti ministeriali in data 10 marzo 1978 e 18 maggio 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 14 aprile 1978 e n. 168 del 17 giugno 1978, riguardanti sostituzioni e nomine di rappresentanti in seno al comitato per la tutela di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, con il quale vengono delegate al dott. A. Alessandrini le funzioni ministeriali inerenti alla gestione della soppressa A.S.F.D.;

Visto il fonogramma n. 188 del 9 dicembre 1978, col quale l'ufficio amministrazione FF.DD. di Cosenza ha reso nota la sostituzione dei seguenti membri in seno al comitato tecnico:

Coccia dott.ssa Giuseppina, sostituita da Zamboni arch. Gaetano, sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Calabria;

Giarda prof. Piero Dino, sostituito da Cesareo avvocato Angelo, rappresentante del consiglio provinciale di Cosenza;

Vista la lettera n. 337 del 7 dicembre 1978, con la quale l'Unione forestali d'Italia ha reso nota la sostituzione del suo rappresentante in seno al comitato tecnico Agostini prof. Renzo con Bertini dott. Carlangelo;

Decreta:

I sottoindicati signori vengono nominati membri del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria;

a) Alessandrini dott. Alfonso, in sostituzione di Benvenuti dott. Valerio;

b) Zamboni arch. Gaetano, in sostituzione di Coccia dott.ssa Giuseppina;

c) Cesareo avv. Angelo, in sostituzione di Giarda prof. Dino-Piero;

d) Bertini dott. Carlangelo, in sostituzione di Agostini dott. Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(382)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978 e 7 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1978 al 24 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara, è prolungata fino al 24 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(365)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Soppressione dei posti doganali di Acquacalda, Malfa e Rinella, dipendenti dalla dogana di Lipari; Vietri sul Mare, Pisciotta Marina, dipendenti dalla dogana di Salerno; Teulada e Marceddì, dipendenti dalla dogana di Cagliari; Calagonone, dipendente dalla dogana di Arbatax.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali; le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere i posti doganali di Vietri sul Mare e Pisciotta Marina, dipendenti dalla dogana di Salerno; Acquacalda, Malfa e Rinella, dipendenti dalla dogana di Lipari; Teulada e Marceddì, dipendenti dalla dogana di Cagliari; Calagonone, dipendente dalla dogana di Arbatax;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppressi i seguenti posti doganali:

Vietri sul Mare e Pisciotta Marina, dipendenti dalla dogana di Salerno;

Acquacalda, Malfa e Rinella, dipendenti dalla dogana di Lipari;

Teulada e Marceddì, dipendenti dalla dogana di Cagliari;

Calogonone, dipendente dalla dogana di Arbatax.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(376)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole della Capitanata - A.P.C.A. », in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, con il quale la società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole della Capitanata - A.P.C.A. », con sede in Foggia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pasquale Fabrocini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che detta procedura di liquidazione coatta amministrativa si è conclusa con il deposito degli atti finali presso la cancelleria del competente tribunale e la successiva cancellazione della cooperativa in questione dal registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2456 del codice civile;

Vista la lettera del 20 luglio 1978, con la quale il predetto dott. Pasquale Fabrocini ha comunicato una sopravvenienza di attivo in favore del cennato ente per un importo complessivo di L. 974.916 derivante dal riparto finale del fallimento Effepi;

Considerato che in conseguenza di tale nuova attività occorre procedere alla riapertura della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sopracitata;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole della Capitanata - A.P.C.A. », con sede in Foggia.

Art. 2.

E' confermato il commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Fabrocini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(375)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501 concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977 n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendent dalle aziende operanti per il completamento dei lavor

relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978 e 11 agosto 1978 di proroga per quattro trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Visto il parere espresso dal C.I.P.I. in data 12 dicembre 1978, con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(556)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978 e 7 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria (Napoli) della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico, in Parma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5005 in data 19 aprile 1972, la ditta Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Parma, via Langhirano 65, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera pervenuta in data 26 settembre 1978, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede alla ditta Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Parma, via Langhirano, 65, concessa con decreto ministeriale n. 5005 del 19 aprile 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(387)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta S.p.a. Granata - Laboratori chimico biologici, in Cernusco sul Naviglio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 1007 e n. 1008 in data 14 ottobre 1957 la ditta S.p.a. Granata - Laboratori chimico biologici fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Cernusco sul Naviglio (Milano), località Villa Fiorita, specialità medicinali già regolarmente registrate, la specialità Neurobenzile in fiale, compresse e supposte, salva la prescritta registrazione nonché preparati galenici limitatamente alle forme di polveri, granulati, compresse, confetti, pomate e supposte e prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera pervenuta in data 10 agosto 1978, con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alla S.p.a. Granata - Laboratori chimico biologici, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Cernusco sul Naviglio (Milano), località Villa Fiorita, concessa con decreti A.C.I.S. n. 1007 e n. 1008 del 14 ottobre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga fino al 26 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(371)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga al 21 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. MTC di Frosinone;

Visti i decreti ministeriali 11 luglio 1978 e 12 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC di Frosinone, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(373)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Proroga fino al 31 dicembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978 e 28 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(372)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la comunicazione del 16 novembre 1978, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della Sicilia in sostituzione del dott. Giovanni Epifanio;

Decreta:

Il dott. Giorgio Surdi — e in sua sostituzione il dott. Vincenzo Leone — partecipa in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione del dott. Giovanni Epifanio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(377)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Proroga fino al 17 settembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. MTC di Frosinone;

Visti i decreti ministeriali 11 luglio 1978, 12 luglio 1978 e 29 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC di Frosinone, è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(374)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Conferma nell'incarico di un sindaco dell'Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978, con il quale il dirigente superiore, dott. Guido Boschi, è stato confermato sindaco dell'Istituto nazionale di economia agraria, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il biennio decorrente dalla data del citato decreto ministeriale;

Vista la nota n. 130903 del 28 giugno 1978, con la quale il Ministero del tesoro, ai fini della ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di economia agraria ha confermato, quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio, il dott. Bixio Cappucci dirigente superiore in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di confermare, nell'incarico di rappresentante del Ministero del tesoro in seno al collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale di economia agraria, il dirigente superiore dott. Bixio Cappucci;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Bixio Cappucci è confermato sino al 17 novembre 1980 sindaco dell'Istituto nazionale di economia agraria, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(381)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 19 giugno 1978 e 20 giugno 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(362)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978 e 25 novembre 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(558)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978 e 7 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del C.I.P.I., è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(557)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella Valdelsa Senese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella Valdelsa Senese ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 agosto 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella Valdelsa Senese la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del C.I.P.I.;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella Valdelsa

Senese, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(559)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la deliberazione n. 507 dell'11 novembre 1974, con cui il consiglio regionale della Toscana stabilì che il componente della giunta incaricato *pro-tempore* di dirigere il settore del turismo dovesse rappresentare la regione stessa in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T.;

Vista la deliberazione n. 7943 del 27 settembre 1978 della giunta regionale della Toscana con cui il prof. Fidia Arata è stato preposto, tra l'altro, al settore del turismo;

Viste le note del presidente della suindicata giunta numeri 4916 e 5459, rispettivamente in data 11 novembre e 30 dicembre 1978, con le quali è stata data comunicazione delle predette delibere;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante della regione Toscana nel consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Fidia Arata è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Toscana, e in sostituzione del dott. Mario Leone, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: PASTORINO

(390)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale dell'Ente sopracitato, chiamandone a far parte, tra gli altri, il marchese Niccolò Incisa della Rocchetta, in rappresentanza degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo;

Vista la lettera in data 29 novembre 1978, con la quale l'Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue ha designato il cav. uff. rag. Carlo Curti in sostituzione del marchese Niccolò Incisa della Rocchetta, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. uff. rag. Carlo Curti è nominato componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E. in rappresentanza degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo ed in sostituzione del marchese Niccolò Incisa della Rocchetta, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(380)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1977 e l'elenco ad esso allegato dei revisori ufficiali dei conti nominati nella seconda sessione ordinaria del 1976;

Visto il parere espresso, in data 23 ottobre 1978, dalla commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti nei confronti del rag. Tommaso Arca, nato a Milano il 5 febbraio 1927;

Ritenuto che, in conformità di tale parere, deve procedersi alla integrazione del citato decreto con l'inserimento del nominativo dell'Arca nell'elenco suddetto;

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito in legge 3 aprile 1937, n. 517, nonché il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Il nominativo del rag. Arca Tommaso, nato a Milano il 5 febbraio 1927 ed ivi residente, è inserito nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti nominati nella seconda sessione ordinaria del 1976, allegato al decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(335)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) numero 2727/75;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca la misura e il campo di applicazione dell'aiuto al grano duro di produzione 1979, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1979, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1979 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni della Comunità che saranno determinate successivamente dal Consiglio dei Ministri della C.E.E.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, in duplice esemplare, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1979.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di residenza, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

Art. 6.

Fatto salvo quanto precisato al precedente art. 3, la dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1979, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per le provincie di Catanzaro e di Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone ed in Cecina;

nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ai rispettivi uffici provinciali dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

nelle provincie delle regioni Piemonte, Lombardia, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle provincie delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e della Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purchè sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati i controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente capoverso soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente al sopralluogo disposto dall'ufficio istruttorio per la verifica delle superfici dichiarate.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purchè assistito dal funzionario designato dal competente comune in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante con la sottoscrizione della domanda di aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1979 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B 52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno Terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valaniene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE
E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1979

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura . . . . . .
ovvero: *dell'alimentazione* . . . .
oppure: *All'Ente di sviluppo agricolo - Ufficio provinciale di* . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . in via (o località) . . . . n. . . .
dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: . . . .
sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune . . . . Località . . . .

Ditta catastale (2) . . . . Partita n. . . . .

Titolo del possessore (3) . . . .

Qualifica del richiedente non possessore (4) . . . .

Residenza del possessore non dichiarante . . . .

Numero foglio mappa (5)	Particelle				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Comune . . . . Località . . . .

Ditta catastale (2) . . . . Partita n. . . . .

Titolo del possessore (3) . . . .

Qualifica del richiedente non possessore (4) . . . .

Residenza del possessore non dichiarante . . . .

Numero foglio mappa (5)	Particelle				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	Ha	a.	Ha	a.

Ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per Ha . . . . . ., condotti direttamente;

per Ha . . . ., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					Ha	a.	
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di residenza e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

All'uopo, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purchè sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal comune di (12) . . . .

. . . . lì . . . .

Firma del dichiarante

. . . .

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del compartecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(12) Deve essere indicato il comune nel cui territorio è sita l'azienda.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, *IVA compresa, delle specialità medicinali comprese* nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

	Numero di registrazione	Prezzo
Adical 12 *S M T T* - U C R-S M I T		
gtt os 15 ml	7846/A	870
Aldrisone V.C. - Sifi		
coll. 5 ml	23818	1.350
A.D. Paryrn - Samti		
gtt 30 ml	5238/A	780
25 conf.	5238	410
50 conf.	5238	730
Alfamezin - Alfa Farmaceutici		
im fl liof. 1 g + 1 f	23726/2	5.630
im fl liof. 250 mg + f	*23726*	*2.320*
im fl liof. 500 mg + f	23726/1	3.530
iv fl liof. 1 g + 1 f	23726/A2	5.580
iv fl liof. 250 mg + f	23726/A	2.320
iv fl liof. 500 mg + f	23726/A1	3.490
Alfamox - Alfa Farmaceutici		
1 fl liof. 1 g + 1 f	23058/C2	1.740
1 fl liof. 250 mg + 1 f	23058/C	1.230
1 fl liof. 500 mg + 1 f	23058/C1	1.470
Algolisina - Bonomelli-Hommel		
pom 30 g	23753	2.850
Amoxipen 125 - Gibipharma		
scir. estemp. 80 ml	23692/B1	1.680
scir. estemp. 100 ml	23692/B1	2.010
12 bust.	23692/A1	1.450
8 bust.	23692/A1	1.060
Amoxipen 250 - Gibipharma		
scir. estemp. 80 ml	23692/B	2.840
scir. estemp. 100 ml	23692/B	3.450
12 bust.	23692/A	2.310
8 bust.	23692/A	1.630
12 cps	23692	2.610
8 cps	23692	1.900
Amoxipen 500 - Gibipharma		
12 cps	23692/1	4.410
8 cps	23692/1	3.100
Antagosan - Istituto Behring		
500.000 U I C H f 20 ml	23676/3	43.080
500.000 U I C H f 50 ml	23676/4	43.300
100.000 U I C H 2 f 10 ml	23676/1	18 330
200.000 U I C H 2 f 10 ml	23676/2	35.220
25.000 U I C H 2 f 5 ml	23676	5.370
Aquafor - Sir		
20 cpr	23752	1 830
Arlitene - Rorer		
20 conf.	23615	2.210
40 conf.	23615	3.640
Azacortid - Lepetit		
loz. anidra 20 ml	23058/F	1.520
ung. idr. 0,025% 30 g	23058/D1	2.130
ung. idr. 0,1% 15 g	*23058/D*	*3.190*
ung. 0,025% 30 g	23058/E	2.130
Bactrase - Irbi		
20 cps	23759	1.790
30 cps	23759	2.280
50 cps	23759	3.160
Baymicin - Bayer		
10 im f 1 ml	23715/3	1.830
20 im f 2 ml	23715/4	3.050
50 im f 1 ml	23715/2	6.720
75 im f 1,5 ml	23715	9.620
100 im f 2 ml	23715/1	12.600
Bedermin - Damor		
100 antibio. 10 garze	20233/A	3.290
100 antibio. 20 garze	20233/B	1.730
100 antibio. pom. 30 g	20233/1	2.310
100 antibio. loz. 20 ml	20233/C	1.640
100 loz. 20 ml	20233/D	1.610
100 pom. 30 g	20233/E	2.260
Biflocin - Esseti		
fl 500 mg + f solv.	23625/B	1.380
fl 1 g + f solv.	23625/B1	1.760
grat. 12 bust.	23625/A	3.060
12 cps	23625	5.090
Bilivison - Schering		
3,4% fl 250 ml	23469/A1	5.990
3,4% fl 500 ml	23469/A1	10.560
8,5% fl 100 ml	23469/A	5.680
35% iv f 20 ml	23469	4.360
Bivlar - Schering		
21 conf.	23778	1.680
63 conf.	23778	3.660
28 conf.	23778	1.910
84 conf.	23778	4.030
Bled - Poli		
20 cps	23678	3.200
30 cps	23678	4.490
50 cps	23678	6.970
Blox - Biomedica Foscama		
gtt 30 ml	23712/A	1.850
30 cps	23712	2.200
Bor-Cef - Borromeo		
12 cps 250 mg	23790	3.810
8 cps 500 mg	23790/1	4.700
scir. 60 ml	23790/A	3.410
scir. 100 ml	23790/A	5.430

	Numero di registrazione	Prezzo
Brassel - Alfa Farmaceutici		
10 f 100 mg	23708	16.010
5 f 100 mg	23708	8.450
3 f 250 mg	23708/1	11.720
5 f 250 mg	23708/1	18.900
Bronchenolo - Midy		
scir. 180 ml	6090	1.390
Broncovanil - Scharper		
6 f 2 ml	11816	1.150
scir. 120 ml	11816/A	1.080
6 supp.	11816/B	800
10 tav.	11816/C	750
30 tav.	11816/C	1.200
Calcitonina - Sandoz		
5 f 1 ml	23704	36.700
Calcitonina Armour - Medicamenta		
100 umrc 1 fl + 1 fl	23748	8.030
100 umrc 5 fl + 5 fl	23748	36.940
Calisvit - Menarini		
bb os 10 fl	23651	3.130
bb os 15 fl	23651	4.010
bb os 30 fl	23651	6.370
latt. os 10 fl	23651/1	2.710
latt. os 15 fl	23651/1	3.450
latt. os 30 fl	23651/1	5.360
Camalox - Rorer		
sosp. 200 g	23633	1.440
sosp. 250 g	23633	1.550
10 cpr	23633/A	910
20 cpr	23633/A	1.210
30 cpr	23633/A	1.430
50 cpr	23633/A	1.790
Carboselle - Inverni della beffa		
20 cps	23667	8.630
Carpantin - Maggioni		
scir. 160 g	23386	2.000
gtt 15 ml	23386/A	1.770
gtt 30 ml	23386/A	3.100
Cefaplus - Menarini		
8 cps	23611	3.580
12 cps	23611	5.130
bb os fl pv + solv.	23611/A	2.570
Cefazina - Chemil		
250 mg fl + f	23700	2.030
500 mg fl + f	23700/1	3.130
1000 mg fl + f	23700/2	5.320
Cefosan - San Carlo		
« 250 » 12 cps	23602	3.760
« 500 » 8 cps	23602/1	4.600
« 500 » 12 cps	23602/1	6.710
« 250 » im fl pv + f	23602/A	1.360
« 500 » im fl pv + f	23602/A1	1.690
« 1000 » im fl pv + f	23602/A2	2.380
grat. 12 bust.	23602/B	3.820
Cefrag - Magis		
im 250 mg fl + f	23672	1.540
im 500 mg fl + f	23672/1	2.090
im 1 g fl + f	23672/2	3.240
8 cps	23672/A	6.660
12 cps	23672/A	9.750
os sosp. 60 ml	23672/B	5.160
Cefrum - San Carlo		
8 cps 500 mg	23665	6.500
grat. 40 g	23665/A	4.370
grat. 20 g	23665/A1	4.230
fl 250 mg + f solv.	23665/B	1.550
fl 500 mg + f solv.	23665/B1	2.110
fl 1000 mg + f solv.	23665/B2	3.240

	Numero di registrazione	Prezzo
Chemosporal - Erba		
8 cps 500 mg	22712/1	4.200
160 cps 500 mg	22712/1	68.930
Chenocol - Abc		
20 cps	23631	12.260
40 cps	23631	23.850
Cidifos - Neopharmed		
5 f 2 ml 100 mg	23656	8.000
10 f 2 ml 100 mg	23656	14.000
3 f 2 ml 250 mg	23656/1	11.000
5 f 2 ml 250 mg	23656/1	16.000
Cimedal - Italchemi		
25 cps	23600	10.290
30 cps	23600	12.200
50 cps	23600	19.830
10 f 2 ml	23600/A	5.940
sosp. est 80 g	23600/B	15.390
Cinazyn - Italchimici		
gtt 30 ml	23019/B	2.150
Citicef - C T		
im 1 g fl + f	23723	3.240
im 500 mg fl + f	23723/1	2.110
im 250 mg fl + f	23723/2	1.550
iv 1 g fl + f	23723/A	3.300
8 cps 500 mg	23723/B	6.660
12 cps 500 mg	23723/B	9.750
grat. 40 g	23723/C	5.110
grat. 60 g	23723/C	7.400
Citilin - Bioresearch		
5 f 2 ml	23799	8.450
10 f 2 ml	23799	16.010
Clenigen - Chiesi		
crema 30 g	23632	4.120
oto gtt 10 ml	23632/A	2.200
Clis - Icpharma		
pom. 10 microclis 1 dose	23775	1.730
Clistin freddo - Cilag-Chemie		
20 cpr	23613	1.060
elisir 100 ml	23613/A	1.230
ad 10 supp.	23613/B	1.460
ad 15 supp.	23613/B	1.830
bb 10 supp.	23613/B1	1.300
bb 15 supp.	23613/B1	1.610
Clobesol - Glaxo		
pom. 20 g	23639	2.860
pom. 30 g	23639	3.950
ung. 20 g	23639/A	2.860
ung. 30 g	23639/A	3.950
Clostene - Sifi		
coll. 5 ml	23804	930
pom. oft 5 g	23804/A	800
Critichol - Angelini		
40 conf.	20603/A	1.820
Croneparina - Mediolanum		
10 f 0,2 ml	23645	7.770
2 f 0,5 ml	23645/1	3.950
5 f 0,5 ml	23645/1	8.750
2 f 1 ml	23645/2	7.100
5 f 1 ml	23645/2	16.650
2 fl 2 ml	23645/3	13.500
1 fl 4 ml	23645/4	13.370
2 fl 4 ml	23645/4	26.150
Cyclacur - Schering		
21 conf.	23763	2.160
63 conf.	23763	4.950
Daicon - Ibi		
30 disc.	23684	3.080

	Numero di registrazione	Prezzo
Dalacin-C - Upjon		
palmitato grat. 32 g	22633/A	3.870
Decme - Poli		
10 cpr 750 mg	23076/1	5.030
20 cpr 750 mg	23076/1	9.390
Deplema - Zambeletti		
15 flebo fl 250 ml	23725	2.590
15 flebo fl 500 ml	23725	3.540
7,5 flebo fl 250 ml	23725/1	2.150
7,5 flebo fl 500 ml	23725/1	2.910
Deticene - Roger Bellon		
im 1 fl + 1 f	23681	4.470
Deursil - Giuliani		
20 cps 50 mg	23605	6.200
40 cps 50 mg	23605	11.860
60 cps 50 mg	23605	17.450
20 cps 100 mg	23605/1	11.630
30 cps 100 mg	23605/1	17.120
40 cps 100 mg	23605/1	22.610
20 cps 150 mg	23605/2	16.940
30 cps 150 mg	23605/2	25.090
40 cps 150 mg	23605/2	33.230
Dexide - Fargal Pharmasint		
30 cps	23660	9.770
40 cps	23660	12.760
50 cps	23660	15.740
Dicil - Chemil		
12 cps 250 mg	23736	2.260
12 cps 500 mg	23736/1	3.710
os grat. 40 g	23736/A	1.630
Diertina - Poli		
30 cps	22600/B	5.490
50 cps	22600/B	8.600
Difmedol - UCM-DIFME		
30 cpr	23758	2.340
10 supp.	23758/A	2.350
Disalgyl - Also		
pom. 40 g	8790	1.040
Dissenten - Spa		
12 cpr	23694	1.100
30 cpr	23694	1.990
Domucef - Medici Domus		
fl 8 cps	23755	6.380
sosp. est 60 ml	23755/A	4.810
Dramion - Maggioni		
40 cpr	23617	7.360
Egogyn « 30 » - Schering		
21 conf.	23647	2.250
63 conf.	23647	5.370
Enterogermina - Midy		
1 miliardo 10 fl	13046/1	2.120
Enturen - Geigy		
30 conf.	19350/A	6.350
Epatiol - Medici		
20 conf. 250 mg	23648	4.610
10 f 100 mg 2 ml	23648/A	2.640
5 f 250 mg 5 ml	23648/A1	2.500
5 f 500 mg 5 ml	23648/A2	3.470
Equilid - Lepetit		
20 conf. 100 mg	22572/A1	2.000
30 conf. 100 mg	22572/A1	2.680
Ergamisol - Janssen		
20 cpr 50 mg	23702	7.530
scir. 200 ml	23702/A	8.110

	Numero di registrazione	Prezzo
Etadipen - Ghimas		
12 cps	23744	3.710
16 cps	23744	4.730
24 cps	23744	6.800
ad im fl liof. + f solv.	23744/A	1.400
ad im 3 fl liof. + 3 f solv.	23744/A	2.800
bb im fl liof. + f solv.	23744/A1	1.190
bb im 3 fl liof. + 3 f solv.	23744/A1	2.170
Eucarbon - Difer		
50 cpr	10410	1.410
Eulip - Boehringer Biochemia		
30 cpr 400 mg	23643	4.520
50 cpr 400 mg	23643	6.990
Euprovasin - Magis		
30 cpr	23796	1.830
50 cpr	23796	2.590
Eutergina - Sandoz		
50 cps	23780	4.940
Fasigin - Pfizer		
4 cpr	22969/1	1.580
8 cpr	22969/1	2.850
Fasigin N - Pfizer		
14 ovuli	23765	2.650
28 ovuli	23765	5.100
Fenprinax - Schoum		
30 cpr	23436	1.560
Fepramol - De Angeli		
30 conf.	23635	2.000
ad 10 supp.	23635/A	1.850
bb 10 supp.	23635/A1	1.560
latt. 10 supp.	23635/A2	1.250
Fitepar Cortex « 100 » - Ausonia		
im 6 f + 6 f	22077	5.340
im 10 + 10 f	22077	7.960
Flogar - A B C		
5 supp.	23338/B	2.090
10 supp.	23338/B	3.740
Flogorex - Lancet		
30 cpr 500 mg	23637	5.150
Fluothane - Icpharma		
fl 50 ml	23813	12.070
fl 250 ml	23813	57.130
Focus - Angelini		
« 400 » 30 conf.	23293/1	4.290
10 supp.	23293/A	2.760
Fonlipol - Oti		
48 cpr	23479	6.750
Fosfotricina - Italfarmaco		
sosp. est. 20 g	23321/C	5.700
Fulcin « 500 » - Icpharma		
10 cpr 500 mg	16762/A1	3.220
Gantrimex - Geymonat		
ad 20 cpr	23614	2.210
bb 20 cpr	23614/1	1.260
sosp. 100 ml	23614/A	1.930
ad 6 supp.	23614/B	2.030
ad 10 supp.	23614/B	2.990
bb 6 supp.	23614/B1	1.430
bb 10 supp.	23614/B1	2.030
Gastromet - Sigurtà		
25 cpr	23608	10.090
50 cpr	23608	19.480
12 f 2 ml	23608/A	6.910
scir. 200 ml	23608/B	18.060

	Numero di registrazione	Prezzo
Gentibioptial - Farmila		
coll. 5 ml	23627	1.040
coll. 10 ml	23627	1.390
coll. 10 fl monodose	23627	1.860
coll. 20 fl monodose	23627	2.660
pom. oft 5 g	23627/A	940
pom. oft 7 g	23627/A	1.130
pom. oft 10 g	23627/A	1.370
« D » coll. 5 ml	23627/B	1.040
« D » coll. 10 ml	23627/B	1.400
« D » pom. oft 5 g	23627/C	940
« D » pom. oft 7 g	23627/C	1.140
« D » pom. oft 10 g	23627/C	1.380
Gibivi - Gibipharma		
5 f 1 ml	23741	2.200
10 f 1 ml	23741	3.710
30 cpr	23741/A	4.900
gtt 30 ml	23741/B	3.900
Glibenese - Pfizer		
40 cpr	23771	3.900
Haimalbumin - Aima plasmaderivati		
20% 10 ml	23310	10.000
20% 50 ml	23310	48.210
Haimaserum - Aima plasmaderivati		
5% fleb. 50 ml	23312	10.140
5% fleb. 100 ml	23312	19.000
5% fleb. 250 ml	23312	45.000
Holoxan - Schering		
iv 5 fl 200 mg + 5 f	23779	21.490
iv 10 f 200 mg + 10 f	23779	43.140
iv fl 500 mg + f solv.	23779/1	11.050
iv 1 g + fl solv.	23779/2	21.120
Hypertussis - Bayer		
1 fl	23658	4.630
Hypostamine - Sit		
30 cpr	23718	3.170
Ibiamox - Ibi		
1 fl 500 mg + f	23426/B	1.220
3 fl 500 mg + 3 f	23426/B	2.380
Ibistacin - Ibi		
fl pv 250 mg + f solv.	23713	1.690
fl pv 500 mg + f solv.	23713/1	2.400
fl pv 1 g + f solv.	23713/2	3.870
Idustatin « 5 » - Isnardi		
soluz. 5 g	23705	9.860
soluz. 10 g	23705	18.820
Imodium - Janssen		
20 cps 2 mg	23673	1.680
60 cps 2 mg	23673	3.680
gtt 15 ml	23673/A	1.260
Inderal « 80 » - Icpharma		
50 cpr	20854/2	4.000
Ipercron - Maggioni		
6 cps	22962	710
12 cps	22962	980
K C L-Retard Zyma - Zyma		
600 mg 40 conf.	23638	1.760
Kloxil - Poli		
12 cps	23502/1	2.180
pv 40 g	23502/A	1.700
Ladiben - Serono		
fte 20 cps	23698	2.680
medio 20 cps	23698/1	1.880
mantenimento 20 cps	23698/2	1.480
Lantanon - Ravasini		
30 cpr 0,01 g	23695	6.110

	Numero di registrazione	Prezzo
Lasonil - Bayer		
ung. 40 g	20127	1.900
Lasonil H - Bayer		
antiemorr. 40 g	20127/A	1.910
10 supp.	20127/B	1.730
Leucotrofina - Ellem		
os 5 fl 15 ml	21599/A	10.700
scir. 10 fl 15 ml	21599/A	20.400
scir. 100 ml	21599/A	13.230
Lipemid - Nuovo Consorzio Nazionale		
20 cps	23797	5.200
30 cps	23797	8.000
50 cps	23797	11.000
5 f 3 ml	23797/A	5.000
10 f 3 ml	23797/A	9.200
Longasa - Squibb		
10 cpr 800 mg	23696	940
20 cpr 800 mg	23696	1.290
Loperyl - Zambeletti		
12 cps	23769	1.200
20 cps	23769	1.680
30 cps	23769	2.200
gtt 15 ml	23769/A	1.240
Lopresor - Geigy		
30 cpr 100 mg	23610	6.310
Lysolac - Tosi Milano		
20 cps	23724	4.440
Meclon - Farmigea		
10 candel. vag.	23703	3.160
crema 30 g	23703/A	1.530
Medicef - Medici		
8 cps 500 mg	23649	6.660
sosp. est 60 ml	23649/A	5.110
1 fl 1 g + 1 f	23649/B	3.240
Medifenac - Medici		
20 cpr 0,5 g	23650	3.650
Mensiso - Menarini		
« 50 » im iv 1 f 1 ml	23612	6.720
« 75 » im iv 1 f 1,5 ml	23612/1	9.610
« 100 » im iv 1 f 2 ml	23612/2	12.600
« 10 » im iv 1 f 1 ml	23612/3	1.830
« 20 » im iv 1 f 2 ml	23612/4	3.050
Mentis - Menarini		
30 cps	23642	6.340
40 cps	23642	8.200
50 cps	23642	10.050
Meprofen - Agips		
30 cps	23655	4.200
10 supp.	23655/A	2.750
Microgynon - Schering		
21 conf.	23646	2.030
63 conf.	23646	4.710
Micro-Novum - Cilag-Chemie		
35 cpr	23620	1.120
105 cpr	23620	1.820
Microval - Wyeth		
35 conf. 0,032 mg	23666	1.540
105 conf. 0,032 mg	23666	2.970
Milid - Rotta		
Forte 50 cpr 400 mg	20874/A1	4.160
Forte 12 f 5 ml	20874/2	3.410
Miniluteolas - Serono		
21 cpr	23674	1.570
63 cpr	23674	3.400

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Monotard - Manetti-Roberts		
400 U 1 fl 10 ml	23636	3.230
Mycostatin - Squibb		
15 tav. vag.	10058/E	1.100
30 tav. vag.	10058/E	1.580
Nefluan - Molteni		
pom. 10 g	23789	1.070
Neo Aritmina - Byk Gulden		
20 cpr	23626	3.160
40 cpr	23626	5.660
60 cpr	23626	8.080
Neogonadil - Negroni		
3 f liof. + 3 f solv.	23224	2.700
Neozimal - Serono		
30 cps	2898/A	1.320
50 cps	2898/A	1.750
Nerisona - Schering		
pom. 20 g	23722	4.820
pom. 30 g	23722	6.880
pom. 40 g	23722	8.930
ung. 20 g	23722/A	4.820
ung. 30 g	23722/A	6.880
ung. 40 g	23722/A	8.930
crema 20 g	23722/B	4.820
crema 30 g	23722/B	6.880
crema 40 g	23722/B	8.930
Nuovo Andrews - Winthrop		
pv 250 g	23473	1.350
10 bust. 5 g	23473	750
Ovranet - Wyeth		
21 conf.	23662	2.250
63 conf.	23662	5.370
Ozopulmin - Fardeco		
ad 6 supp.	10226/A	1.030
ad 10 supp.	10226/A	1.380
bb 6 supp.	10226/A1	900
bb 10 supp.	10226/A1	1.190
pom. 20 g	10226/I	940
pom. 40 g	10226/I	1.270
bb os gtt 25 ml	10226/L	690
Pancreasmit - U C B - S M I T		
30 cps	21402/A	2.720
Parlodel - Sandoz		
30 cpr	23781	8.210
Perfluxil - Pfizer		
30 cpr 10 mg	23739	5.010
50 cpr 10 mg	23739	7.900
im iv 5 f 15 mg	23739/A	2.180
im iv 10 f 15 mg	23739/A	4.000
Perycit - Tosi Milano		
50 cpr	23720	5.200
Pevaryl - Cilag-Chemie		
crema derm. 1% 30 g	23603	4.620
soluz. derm. 30 ml	23603/A	4.430
spray sol. derm. 150 g	23603/B	5.450
polv. derm. 1% 30 g	23603/C	4.140
spray pv derm 200 g	23603/D	4.600
latte derm. 1% 30 ml	23603/E	4.620
6 ovuli vag.	23603/F	4.770
15 ovuli vag.	23603/F	10.900
crema vag. 30 g	23603/G	4.620
crema vag. 78 g	23603/G	10.760
Pilodren - Farmila		
coll. 10 ml	23686	1.170
coll. 15 ml	23686	1.380
Pipram - Roger Bellon		
20 cps 200 mg	23609	6.760
20 cps 400 mg	23609/1	12.470

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Plasmanate Cutter - Bayer		
iv fl 250 ml	23663	32.000
iv fl 500 ml	23663	60.000
Preconativ - Kabi-Lang		
1 fl 500 U + 500 U + solv.	22985	150.000
Prenacid - Sifi		
coll. 5 ml	23730	1.020
coll. 10 ml	23730	1.360
pom. oft 5 g	23730/A	920
pom. oft 10 g	23730/A	1.340
Progeril «Retard» - Midy		
20 cpr	22789/A	3.050
50 cpr	22789/A	6.520
200 cpr	22789/A	22.590
Protocef - Ripari-Gero		
8 cps	23706	6.660
12 cps	23706	9.750
1 fl 0,5 g + f solv.	23706/A	2.110
1 fl 1 g + f solv.	23706/A1	3.240
sosp. os 60 ml	23706/B	5.080
Provenal - Pulitzer		
20 cps	23707	7.120
30 cps	23707	10.100
5 f	23707/A	6.100
10 f	23707/A	11.800
Pulsar - Medosan		
30 cps	23634	9.770
40 cps	23634	12.760
50 cps	23634	15.740
Resigram - Midy		
12 cps 250 mg	23629	2.680
16 cps 250 mg	23629	3.380
8 cpr 500 mg	23629/A	3.140
12 cpr 500 mg	23629/A	4.450
8 cpr 750 mg	23629/A1	4.370
12 cpr 750 mg	23629/A1	6.280
fl pv 375 mg + f solv.	23629/B	1.260
fl pv 750 mg + f solv.	23629/B1	1.520
fl pv 1,5 g + f solv.	23629/B2	1.990
Retin-A - Cilag-Chemie		
gel. 30 g	23242/C	1.200
gel. 60 g	23242/C	1.710
Riabal - I.b.i.		
bb gtt os 30 ml	23544/C	3.360
Rifadin - Lepetit		
4 conf. 450 mg	21110/C	3.500
8 conf. 450 mg	21110/C	6.270
4 conf. 600 mg	21110/C1	4.500
8 conf. 600 mg	21110/C1	8.540
1 fl 300 mg + 1 f	21110/D	1.500
1 fl 600 mg + 1 f	21110/D1	2.410
grat. 4 bust. 10 g	21110/E	2.660
grat. 6 bust. 10 g	21110/E	3.780
grat. 8 bust. 10 g	21110/E	4.870
pom. oft 3 g	21110/F	540
pom. oft 5 g	21110/F	640
pom. oft 10 g	21110/F	850
Rinoglin - I.s.f.		
neb. 15 ml	23754	3.400
neb. 20 ml	23754	4.270
neb. 30 ml	23754	6.010
Rubellabulin - Immuno		
1 fl 5 ml	23659	10.730
Selemicina - Italchemi		
sosp. est. 20 g	23322/C	5.700
sosp. est. 35 g	23322/C	9.180
Seloken - Bracco		
30 cpr 100 mg	23616	6.110
50 cpr 100 mg	23616	9.700

	Numero di registrazione	Prezzo
Senoger - Cilag-Chemie		
20 cps 75 mg	23628	1.900
40 cps 75 mg	23628	3.300
50 cpr 25 mg	23628/A	1.550
fl 30 ml	23628/B	2.400
Serfoxine - Poli		
20 cpr	23680	2.110
30 cpr	23680	2.840
40 cpr	23680	3.560
6 f 3 ml	23680/A	1.750
Silimarin-B Gentili - Gentili		
40 conf.	23774	6.000
60 conf.	23774	8.000
Sinsurrenovis - Vister		
3 f liof. + 3 f	23701	2.060
5 f liof. + 5 f	23701	2.720
10 f liof. + 10 f	23701	4.050
fte 3 f liof. + 3 f	23701/1	3.050
fte 5 f liof. + 5 f	23701/1	4.360
Sintolys - Midy		
20 cps 5 mg	23756	1.070
20 cps 15 mg	23756/1	1.180
6 fl + 6 f 20 mg	23756/A	1.900
6 fl + 6 f 50 mg	23756/A1	2.350
Sisomin - Essex		
« 50 » im f 1 ml	23622	6.720
« 75 » im f 1,5 ml	23622/1	9.620
« 100 » im f 2 ml	23622/2	12.600
« 10 » im f 1 ml	23622/3	1.800
« 20 » im f 2 ml	23622/4	3.050
Skilar - Italchemi		
crema vag. 30 g	23606	4.620
crema vag. 78 g	23606	10.780
polv. asp 20 g	23606/A	2.880
polv. asp 30 g	23606/A	4.150
pom. derm. 30 g	23606/B	4.620
6 ovuli	23606/C	4.780
12 ovuli	23606/C	8.920
Sobrepin « 200 » - Corvi		
12 cps	21481/D1	1.690
24 cps	21481/D1	2.840
Soldactone - SPA		
iv 6 fl 200 mg + 6 f	23745	14.460
Soludex - Boehringer Biochemia		
« 70 f » fl 500 ml	23652	4.820
« 40 f » fl 500 ml	23652/1	6.510
« 70 g » fl 500 ml	23652/A	4.870
« 40 g » fl 500 ml	23652/A1	6.560
Spec-T - Squibb		
10 caramelle	23524	610
Sterecial - De Angeli		
crema 40 g	23641	1.950
ad 10 supp.	23641/A	1.490
Stereocidin - Crinos		
1 f 200 mg 2 ml	23693	2.180
3 f 200 mg 2 ml	23693	5.650
1 f 300 mg 3 ml	23693/1	3.010
3 f 300 mg 3 ml	23693/1	8.130
1 f 100 mg 1 ml	23693/2	1.390
3 f 100 mg 1 ml	23693/2	3.350
Steroclis - Icpharma		
pom. 10 microclismi	23740	2.070
Strycin - Squibb		
12 cps 250 mg	6012/A	1.090
20 cps 250 mg	6012/A	1.430
Stugeron - Janssen		
gtt 20 ml	21688/B	1.650
gtt 30 ml	21688/B	2.160
gtt 100 ml	21688/B	5.670

	Numero di registrazione	Prezzo
Sulfarlem - Sir		
40 conf.	23675	1.940
Tanetin - Giuliani		
25 conf.	23604	10.310
40 conf.	23604	16.000
50 conf.	23604	19.750
Tauglicolcillina - Ibi		
os fl pv + fl	23458/A	2.070
Temetex - Roche		
pom. 0,1% 20 g	23682	4.820
pom. 0,1% 30 g	23682	6.880
pom. 0,1% 40 g	23682	8.930
ung. 0,1% 20 g	23682/A	4.820
ung. 0,1% 30 g	23682/A	6.880
ung. 0,1% 40 g	23682/A	8.930
crema 0,1% 20 g	23682/B	4.820
crema 0,1% 30 g	23682/B	6.880
crema 0,1% 40 g	23682/B	8.930
Thiosol - Cooperativa farmaceutica		
aerosol 10 f 100 mg	23743	1.870
aerosol 6 f 250 mg	23743/1	2.270
aerosol 6 f 400 mg	23743/2	3.100
Tiaterol - Midy		
50 cpr	23688	6.990
Toliman - Corvi		
gtt os 30 ml	22535/B	2.010
Tolmicen - Erba		
crema 30 g	23776	3.950
loz. 30 ml	23776/A	3.760
pv 50 g	23776/B	3.080
pv 100 g	23776/B	5.680
ung. 30 g	23776/C	3.950
Topicort - Roussel-Maestretti		
pom. 15 g	23349	1.880
pom. 30 g	23349	3.120
« composto » pom. 15 g	23349/A	1.940
« composto » pom. 30 g	23349/A	3.220
Toxizim « 100 » - Ellem		
5 f liof. + 5 f solv.	21806/1	3.960
Transpulmina - Sigurtà		
« antitosse » 20 past.	3008/E	1.020
Traumatociclina - Biomedica Foscama		
pom. 30 g	23711	3.520
pv 10 g	23711/A	1.210
Triclose - Ici		
15 cand. vag.	23406/A	6.440
Trichogin Monodose - Chiesi		
4 cpr	23487	1.680
8 cpr	23487	3.140
Ulcomet - Italfarmaco		
25 cps	23601	10.290
30 cps	23601	12.200
50 cps	23601	19.830
sosp. est 80 g	23601/A	15.390
10 f 2 ml	23601/B	5.940
Uroxol - Ausonia		
« mite » 20 cpr 250 mg	23685	4.150
« mite » 30 cpr 250 mg	23685	5.900
10 cpr 750 mg	23685/1	5.640
20 cpr 750 mg	23685/1	10.690
Ursacol - Zambon		
20 cpr 50 mg	23630	6.240
40 cpr 50 mg	23630	11.830
20 cpr 150 mg	23630/1	16.860
40 cpr 150 mg	23630/1	33.070
Valozim - Italfarmaco		
30 cps	23607	3.180
50 cps	23607	4.790

	Numero di registrazione	Prezzo
Vasonett - Scharper		
20 cpr 10 mg	23683	3.550
im 5 f 15 mg	23683/A	2.430
Venactone - Lepetit		
iv 3 f 100 mg + 3 f	23644	4.920
iv fl 200 mg + 1 f	23644/1	3.590
Venartan - Gibipharma		
30 cps 100 mg	23710	2.560
50 cps 100 mg	23710	3.760
Venoruton Intens - Zyma		
20 cpr 500 mg	17076/D	4.230
Viafen - Zyma		
crema 40 g	23689	2.500
ung. 40 g	23689/A	2.500
Vinca-Dil Forte Richter - Lepetit		
gtt fl 20 ml	23057/1	4.330
20 cpr	23057/A1	5.540
im 10 f 2 ml	23057/B1	5.250
Vincamidol - Magis		
5 f liof. + 5 f solv.	23731	2.200
10 f liof. + 10 f solv.	23731	4.110
20 cpr	23731/A	3.550
30 cpr	23731/A	5.010
50 cpr	23731/A	7.900
gtt 20 ml	23731/B	6.180
gtt 30 ml	23731/B	8.930
Vita Fides - Maggioni		
20 cpr	23661	2.450
Zimospuma - Baldacci		
6×12×0,15 cm	4496/A	3.150
6×6×0,5 cm	4496/A	2.000
6×6×0,15 cm	4496/A	2.000

(391)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*. Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

	Numero di registrazione	Prezzo
Aflamin - Ellem		
20 cpr 25 mg	23828	3.100
30 cpr 25 mg	23828	4.000
Ageroplas « 400 » - Serono		
20 cps	22819/1	7.850
Aptin - Byk Gulden		
40 cpr 100 mg	22275/1	7.000
Atirin - Intersini		
im fl 0,25 g + f solv.	23835	2.000
im fl 0,5 g + f solv.	23835/1	3.080
im 1 g + f solv.	23835/2	5.070
iv fl pv 0,25 g + f solv.	23835/A	2.120
iv fl pv 0,5 g + f solv.	23835/A1	3.130
iv fl pv 1 g + f solv.	23835/A2	5.130
Ausocef - Ausonia		
8 cps	23830	10.760
12 cps	23830	15.910
sosp. 60 ml	23830/A	6.470
sosp. 100 ml	23830/A	10.110
Cefradex - Ausonia		
fl 500 mg + f	23829	2.140
fl 1 g + f solv.	23829/1	3.210
8 cps	23829/A	6.660
12 cps	23829/A	9.750
Clostene - Sifi		
20 perle oft 200 mg	23804/B	1.380
Formocillina al dequalinium - Ragionieri		
10 cpr	23843	880
20 cpr	23843	1.130
30 cpr	23843	1.310
Fosfotricina - Italfarmaco		
sosp. est 33,3 g	23321/C	9.180
Gibixen - Gibipharma		
« 125 » 20 cps	23842	3.730
« 125 » 30 cps	23842	5.290
« 250 » 20 cps	23842/1	6.390
« 250 » 30 cps	23842/1	9.270
« 250 » 6 supp.	23842/A	2.590
« 250 » 10 supp.	23842/A	3.950
« 500 » 6 supp.	23842/A1	4.170
« 500 » 10 supp.	23842/A1	6.600
Holoxan - Schering		
30 cpr	23779/A	28.330
Ketalgin - IBP-Pavia		
crema 30 g	23820	2.590
crema 50 g	23820	3.810
Lipanthyl - Falorni		
40 cps	23832	5.630
Repen-D - San Carlo		
grat 20 g	22563/B	1.690
grat 40 g	22563/B	2.960
grat 60 g	22563/B	4.180
Sobrepin Ampicillina - Corvi		
12 cps	23855	2.480
18 cps	23855	3.460
grat 40 g	23855/A	1.840
grat 80 g	23855/A	3.160
1 fl 500 mg + 1 f	23855/B	1.370
3 fl 500 mg + 3 f	23855/B	2.620
1 fl 1 g + 1 f	23855/B1	1.630
3 fl 1 g + 3 f	23855/B1	3.370
Transpulmina gola - Sigurtà		
20 past.	23837	850
30 past.	23837	1.100

	Numero di registrazione	Prezzo
Turbinal - Valeas		
aeros 10 ml	23833	4.800
Urotractin - Zambeletti		
20 cps 200 mg	23869	6.670
20 cps 400 mg	23869/1	12.350
Vermox - Janssen		
6 cpr 100 mg	23821	2.120
sosp. os 30 ml	23821/A	2.350
Zolin - San Carlo		
im fl 250 mg + f	23853	2.370
im fl 500 mg + f	23853/1	3.570
im fl 1 g + f	23853/2	5.570
iv fl 250 mg + f	23853/A	2.340
iv fl 500 mg + f	23853/A1	3.490
iv fl 1 g + f	23853/A2	5.580

(392)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Ghigiotti Elio e Silvano di Grosseto, località S. Lorenzo;
2) S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria);
3) S.p.a. Omab di Oggiono (Como);
4) S.p.a. Redaelli, sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimento a Loranzè (Torino);
5) S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia;
6) S.p.a. Coral, sede in Cascine Vica, Rivoli (Torino);
7) ditta Di Russo & C., Acerra (Napoli);
8) S.p.a. Amuco International di Avellino;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta Ghigiotti Elio e Silvano di Grosseto, località S. Lorenzo;
2) S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria);
3) S.p.a. Omab di Oggiono (Como);
4) S.p.a. Redaelli, sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimento a Loranzè (Torino);
5) S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia;
6) S.p.a. Coral, sede in Cascine Vica, Rivoli (Torino);
7) ditta Di Russo & C., Acerra (Napoli);
8) S.p.a. Amuco International di Avellino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(396)

Deliberazione 12 dicembre 1978. Proroga, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 26 maggio 1978, n. 215, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 25 maggio 1978, n. 215, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, su conforme parere del C.I.P.I. e in situazioni di particolare gravità, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di ventiquattro mesi nei casi previsti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra;

Ritenuto che sussiste nella zona di Acerra una situazione socio-economica di particolare gravità che rende necessaria l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Esprime parere

che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, può essere ulteriormente prorogato, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(397)

Deliberazione 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore ceramico operanti nel comune di Bologna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore ceramico nel comune di Bologna e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore ceramico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore ceramico operanti nel comune di Bologna ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(398)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 mod. 243. — Data: 4 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Di Candia Bruno, nato a Napoli il 2 gennaio 1949. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(306)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni al disciplinare concernente attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione cerealicola 1978-79.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 22 giugno 1978, e l'annesso atto disciplinare relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 13 luglio 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 3017/78 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. 359 del 22 dicembre 1978, recante deroga all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1569/77 per quanto riguarda il quantitativo minimo di frumento duro che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 3018/78 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. 359 del 22 dicembre 1978, recante deroga all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1569/77 per quanto concerne la qualità del frumento duro che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento italiano nella campagna 1978-79;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare all'atto disciplinare allegato alla suindicata delibera 22 giugno 1978 le modificazioni derivanti dall'entrata in vigore dei citati regolamenti (CEE);

Ha deliberato d'urgenza:

1) Il testo del terzo comma dell'art. 2 dell'atto disciplinare relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79 annesso alla delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 22 giugno 1978, è sostituito dal testo seguente:

«essere offerto all'organismo d'intervento di ciascun detentore in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero, il frumento tenero panificabile, l'orzo e il granoturco e 10 tonnellate per il frumento duro».

2) Il limite massimo di ricevibilità dei chicchi bianconati presenti nel frumento duro, indicato nella tabella *B*, prospetto III e tabella *D*, è elevato dal 50 al 60% per tutte le partite di tale cereale offerto all'organismo d'intervento.

Roma, addì 12 gennaio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(488)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto della navigazione (cattedra base) presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli è vacante la cattedra di diritto della navigazione (cattedra base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(394)

Vacanza della cattedra di elettrotecnica II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di elettrotecnica II, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(395)

Vacanza delle cattedre di semeiotica medica, di terapia medica sistematica, di igiene industriale e di tossicologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) semeiotica medica;
2) terapia medica sistematica;
3) igiene industriale;
4) tossicologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(697)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «SS. Crocifisso» di Palo del Colle, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 dicembre 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana «SS. Crocifisso» di Palo del Colle, società coop. a r.l., in Palo del Colle (Bari), in amministrazione straordinaria, l'avv. Giuseppe Mazzacane è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Trieste

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Trieste.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 57

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Trieste.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Trieste, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(121)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Padova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Padova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Padova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 55

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Venezia.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Padova, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(122)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni ed autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi anticendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi dalla Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta dell'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1978, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei posti suddetti 1/6 è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonchè di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato, agli effetti del limite d'età;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla visita medica il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime:

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 novembre 1979, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e e dei servizi anticendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonché le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la Lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonché le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza,

sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutitali e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata, a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con prole o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, devono produrre il foglio di congedo in bollo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurrezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora risultati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali anticendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi con la qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: Rognoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 374

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio:

1) costruzioni civili ed industriali: travature - muri di sostegno - strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - caratteristiche dei materiali da costruzione - lesioni nei fabbricati - crolli - nozioni sulle costruzioni antisismiche;

2) *a*) meccanica applicata alle macchine e macchinario: macchine termiche - macchine idrauliche;

b) idraulica: nozioni generali - acquedotti e fognature - calcoli delle condotte d'acqua - nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni);

c) elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - impianti di distribuzione e di utilizzazione;

3) fisica tecnologica: trasmissione del calore - riscaldamento - ventilazione - termodinamica;

4) nozioni generali di chimica industriale: combustibili - sostanze infiammabili - miscele e sostanze esplodenti - gas nocivi;

5) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Schema di domanda

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . .;

è inscritto nelle liste elettorali del comune di . . ovvero, non è inscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'università degli studi di . . nell'anno accademico . .;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

ha preso visione dell'art. 1, quarto comma, del bando di concorso concernente le regioni presso le quali saranno disposte le assegnazioni;

desidera ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo . . . .

Data, .

Firma . .

(la firma deve essere autenticata)

(438)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulla documentazione e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, sul riordinamento della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante norme in favore dei profughi dalla Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi di esame dei concorsi di ammissione alle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1978, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera direttiva ginnico-sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo in prova della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di educazione fisica rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, o titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa;

2) abilitazione all'insegnamento;

3) buona condotta morale e civile;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) l'età, ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, non deve essere superiore agli anni 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età;

7) avere assolto agli obblighi di leva;

8) la statura non inferiore ai metri 1,65.

I requisiti di cui ai numeri 5) ed 8) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

9) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3, non possono essere, altresì, ammessi a concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d)* dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo ed i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età chiedono la ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 6) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento; la data del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I^a, titolo I, capo secondo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 26 e 27 aprile 1979, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere la prova scritta dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritta e pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di 6 decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6 decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonché le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del reperto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la Lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciato su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale loro circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, devono produrre il foglio di congedo in bollo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) attestato in bollo di abilitazione all'insegnamento;

8) copia dello stato di servizio civile rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori ginnico-sportivi in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e conseguiranno la

nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Al termine di detto periodo conseguiranno la nomina e saranno iscritti nel ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979
Registro n. 1 Interno, foglio n. 373

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema estratto a sorte da un candidato fra due proposti dalla commissione esaminatrice, sui seguenti argomenti:

Teorico-professionali.

L'educazione fisica e sportiva nel quadro della biologia umana.

Valutazione antropologica ed antropometrica individuale nell'educazione fisica.

Attività motorie ed effetti biologici (psichici, circolatori, respiratori, ecc.).

Esigenze igieniche dell'educazione fisica e sportiva.

Gradualità del lavoro muscolare nell'educazione fisica (addestramento, allenamento, fatica muscolare e generale).

L'educazione fisica nelle dottrine pedagogiche del XIX e XX secolo.

Le basi psicologiche dell'educazione fisica. Influenza dell'educazione fisica e sportiva nella formazione della personalità e come avviamento alla socialità.

Metodologia e didattica dell'educazione fisica moderna.

Alimentazione e dietetica dello sportivo.

Tecnico-professionali.

Sviluppi tecnici del movimento (analitico, simultaneo, ecc.) e relative applicazioni.

Intensità degli esercizi e loro applicazioni secondo il fine (forza, destrezza, resistenza, agilità).

La deambulazione e le sue applicazioni tecniche.

L'ordine chiuso nelle esigenze organizzative e di inquadramento.

Sequenza di esercizi ginnastici collettivi ai piccoli e grandi attrezzi possibilmente con schizzi illustrativi.

Classificazione e tecnologia degli attrezzi ginnastici con particolare riferimento a programmi di addestramento per giovani nell'età di leva.

Esercizi di preatletismo generale e specifico per le seguenti specialità sportive: ginnastica artistica, lotta, sollevamento pesi, canottaggio, atletica leggera, nuoto, sport invernali, pallavolo, pallamano.

Pratica sportiva e allenamento specialistico.

Nozioni generali di saggistica.

Metodologia della valutazione attitudinale atletica.

Terminologia ginnastica e sportiva.

PROVA ORALE

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti richiesti per la prova scritta e sui seguenti altri argomenti:

principali caratteristiche degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive della ginnastica artistica, dell'atletica pesante, atletica leggera, canottaggio, nuoto, sci, pallavolo, pallamano;

principi generali di tecnica organizzativa della associazione sportiva;

nozioni sugli statuti e regolamenti sportivi federali della ginnastica artistica, lotta, sollevamento pesi, canottaggio, atletica leggera, nuovo, sci, pallavolo, pallamano;

elementi di traumatologia e soccorsi d'urgenza;

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

il candidato deve infine sapere leggere, interpretare e commentare tecnicamente, sequenze di esercizi descritti con o senza l'ausilio di illustrazioni.

PROVA PRATICA

Il candidato deve presentare alla commissione esaminatrice, all'atto della prova pratica, una progressione scritta di esercizi ginnastici di un minimo di venti misure a corpo libero, o al piccolo attrezzo, o al grande attrezzo, a sua scelta.

Una squadra di 20 uomini viene messa a disposizione del candidato che deve dimostrare gli esercizi composti illustrandone le caratteristiche tecniche ed i fondamenti psicofisiologici e dare prova delle attitudini didattiche e capacità di comando. (Tempo a disposizione 60 minuti).

La commissione terrà conto dell'elaborato scritto e delle eventuali illustrazioni relative alla progressione presentata.

Al candidato è infine richiesta una particolare conoscenza, con eventuale dimostrazione pratica, di una delle seguenti specialità sportive: attrezzistica, lotta, sollevamento pesi, atletica leggera, pallavolo, canottaggio, nuoto, sci.

Schema di domanda

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo in prova nella carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . .;

è in possesso di diploma di . . . . conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno accademico . . . .;

è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita il . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(la firma deve essere autenticata)

(439)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 27, parte seconda, del 21 settembre 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari 29 maggio 1978, n. 2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantatre posti di sostituto, bandito con ordinanza 25 settembre 1976, n. 1/76.

(276)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 27, parte seconda, del 21 settembre 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia 16 febbraio 1978, n. 7237/1/3A, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di sostituto, bandito con ordinanza 15 giugno 1977, n. 17129/3/A.

(277)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29-30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(207)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 luglio 1978, concernente il « Concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 13 ottobre 1978, all'art. 6, sotto la voce colloquio, al punto 1) in luogo di: « conoscenza delle pubblicazioni e della *biografia* ... », leggasi: « conoscenza delle pubblicazioni e della *bibliografia* ... ».

(178)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario di divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di divisione medica presso il sanatorio « T. Borsalino ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(150/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina presso l'ospedale di Rovato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(151/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a quattro posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(152/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso a tre posti di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di geriatria presso l'ospedale « S. M. Maddalena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(154/S)

OSPEDALE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso a tre posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo pieno) (disciplina di chirurgia generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(153/S)

OSPEDALI DI LENO MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

due posti di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(155/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione lungodegenti;

un posto di assistente della divisione chirurgica;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(156/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(157/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 2 aprile 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(158/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso;

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(159/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1978, n. **64**.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2: «Istituzione dei tributi propri della Regione».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord.* al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 23 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione — di competenza regionale — accertate dal 1° gennaio 1974 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la regione all'erario agli effetti di detta legge».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 novembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *settembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *novembre* 1978 *prot.* 22702/11951).

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1978, n. **65**.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e all'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord.* al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 ed all'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«L'autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri funzionari del comune o della amministrazione provinciale all'uopo incaricati rispettivamente dal sindaco e dal presidente».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 novembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *settembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *novembre* 1978 *prot.* 20103/11949).

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1978, n. **66**.

Interventi straordinari a favore degli enti ospedalieri per opere di manutenzione straordinaria, sostituzione, reintegro, acquisto e ammodernamento di apparecchiature medico-scientifiche.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord.* al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per interventi straordinari a favore degli enti ospedalieri per opere di manutenzione straordinaria, edilizia e impiantistica nonché per sostituzione, reintegro e ammodernamento di apparecchiature medico-scientifiche.

Art. 2.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 4 miliardi da assegnare ad enti ospedalieri per l'acquisto di apparecchiature radiologiche per la tomografia assiale computerizzata.

Art. 3.

Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono disposti con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Al finanziamento della spesa autorizzata dalla presente legge determinata in complessive lire 8.000 milioni si fa fronte:

quanto a lire 2.000 e 2.435 milioni rispettivamente mediante utilizzazione di pari importo del cap. 183102 «fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e del cap. 431100 «quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese correnti degli enti ospedalieri» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978;

quanto a lire 3.565 milioni mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento residuo al 31 dicembre 1977, di cui al cap. 431102 «quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese per investimenti nel settore ospedaliero» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977.

Per effetto delle determinazioni di cui agli articoli precedenti al bilancio pluriennale 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Bilancio pluriennale* 1978-81

Quadro di previsione delle spese:

le previsioni per l'anno 1978, riferite a nuovi provvedimenti legislativi, di cui alla voce 2.4.1. «assistenza sanitaria», allegato esplicativo 2.4.1.2. «assistenza farmaceutica a categorie specifiche», sono ridotte di lire 2.000 milioni;

le previsioni per l'anno 1978, riferite a nuovi provvedimenti legislativi di cui alla voce 2.4.2. «assistenza ospedaliera» allegato esplicativo 2.4.2.3. «ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ospedaliere», sono incrementate di lire 2.000 milioni.

B) *Bilancio di previsione* 1978

Stato di previsione della spesa:

la dotazione del cap. 183102 «fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», è ridotta dell'importo di lire 2.000 milioni;

al titolo II, sezione V, rubrica 1ª è istituito il cap. 251109, cat. 10ª con la denominazione «interventi straordinari a favore di enti ospedalieri per opere di manutenzione straordinaria, sostituzione, reintegro, acquisto e ammodernamento di apparecchiature medico-scientifiche» e con la dotazione dell'importo di lire 2.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 novembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *settembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *novembre* 1978 *prot.* 20902/11950).

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, **n. 67.**

Provvedimenti urgenti per la difesa del suolo. Interventi di difesa dalle valanghe nelle province di Bergamo e Sondrio.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord.* al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle procedure di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale n. 34/1973, sono assegnati i seguenti contributi straordinari:

A) lire 1.100 milioni per la realizzazione di paravalanghe in comune di Foppolo in provincia di Bergamo;

B) lire 1.200 milioni per opere di difesa stradale dalle valanghe in provincia di Bergamo;

C) lire 500 milioni per opere di difesa dalle valanghe in provincia di Sondrio.

I contributi straordinari di cui alle lettere *A*) e *B*) sono concessi alla amministrazione provinciale di Bergamo.

I contributi straordinari di cui alla lettera *C*) sono concessi alla comunità montana della Valtellina.

Il sessanta per cento dei contributi di cui al presente articolo è erogato con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia di lavori pubblici, se delegato, all'entrata in vigore della presente legge e la parte rimanente a presentazione del rendiconto attestante l'impiego delle somme erogate e concesse nonchè l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, che devono essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza del contribuito.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, di cui 1.680 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1978 e lire 1.120 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979.

Al finanziamento del maggiore onere previsto a carico del bilancio 1978 si provvede mediante impiego di pari quota delle economie di spesa realizzate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 e non impiegate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della medesima legge.

Al finanziamento del maggiore onere di lire 1.120 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1979 si provvederà mediante contrazione di mutuo da autorizzarsi con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 44, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al titolo II, sezione VI, rubrica V dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1978 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

cap. 265223, cat. 10, con la denominazione «contributi straordinari in capitale all'amministrazione provinciale di Bergamo per la realizzazione di paravalanghe in comune di Foppolo e di opere di difesa stradale dalle valanghe» con la dotazione di lire 1.380 milioni;

cap. 265224, cat. 10, con la denominazione «contributi straordinari in capitale alla comunità montana della Valtellina per opere di difesa dalle valanghe, con la dotazione di lire 300 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 novembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *ottobre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *novembre* 1978 *prot.* 21602/12248).

(10175)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1978, **n. 56.**

Norme per l'erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e fino alla costituzione dei comprensori socio-sanitari, la Regione eroga direttamente ai comuni le somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni, con le modalità e criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I fondi iscritti attualmente in bilancio corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni vengono erogati ai comuni secondo la ripartizione di seguito indicata:

a) i tre decimi sulla base dei parametri socio-economici e demografici di cui al successivo art. 3;

b) i tre decimi sulla base della spesa media annua effettivamente utilizzata, per le funzioni trasferite, nel biennio che precede di un anno quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4;

c) i quattro decimi sulla base di programmi di ristrutturazione dei servizi, presentati dai comuni, singolarmente o in forma associata, ovvero per il perseguimento di finalità perequative, in seguito a delibere della giunta regionale, i cui criteri sono disciplinati dal successivo art. 5.

Art. 3.

I fondi di cui all'art. 2, lettera *a*), sono distribuiti in misura proporzionale alla popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni, nonché al numero medio dei nati nel quinquennio che precede di un anno quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione e alla densità della popolazione, e in misura inversamente proporzionale al saldo migratorio del quinquennio che precede di un anno quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione, fatte salve le maggiorazioni, previste dal successivo art. 5, secondo comma, per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

La ripartizione in base alla densità a quella relativa alla popolazione giovanile e anziana di cui al precedente comma avverrà sulla base della popolazione residente, secondo le risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, ove i comuni interessati non documentino una diversa consistenza di detta popolazione, maggiore di almeno il cinque per cento rispetto a quella risultante dal censimento.

Art. 4.

Entro il mese di marzo dell'anno che precede quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione, i comuni faranno pervenire alla Regione la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nell'ambito delle competenze trasferite, nel biennio precedente dal comune stesso, o da altri enti o istituti finanziati, anche parzialmente, dal comune in connessione a prestazioni effettuate a favore di residenti nel comune, ancorché non operanti nel territorio del comune stesso.

La Regione ripartirà tra i comuni i fondi di cui all'art. 2, lettera *b*), in proporzione alle spese risultanti dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Nel ripartire i fondi di cui all'art. 2, lettera *c*), la giunta regionale osserverà uno o più dei criteri contenuti nel presente articolo.

La ripartizione verrà effettuata mediante apposita delibera entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di erogazione del trasferimento ai comuni.

Una parte di tali fondi potrà essere destinata a maggiorare il trasferimento di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, in modo tale che detta maggiorazione non superi il trasferimento stabilito ai sensi dell'art. 3, primo comma, per più del dieci per cento per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, per più del venti per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti e per più del trentacinque per cento per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Una parte di tali fondi potrà essere erogata ai comuni che prestino, direttamente o indirettamente attraverso enti o istituti operanti nel territorio comunale, un servizio di rilevante utilità sociale nel campo delle competenze trasferite a soggetti non residenti nel comune. Tale trasferimento dovrà essere stabilito in funzione della rilevanza sociale delle prestazioni e nella misura in cui queste vengano erogate in coerenza con le direttive di politica sociale stabilite dalla Regione.

A questo fine i comuni, negli stessi termini di cui all'art. 4, primo comma, faranno pervenire alla Regione i dati di spesa relativi a prestazioni effettuate, senza compenso, a favore di soggetti non residenti nel comune, direttamente o indirettamente, nell'ambito del territorio comunale, unitamente ad ogni altra informazione pertinente in merito alla natura e alle caratteristiche del servizio prestato.

Una parte dei fondi potrà essere destinata a risanare situazioni di squilibrio o di crisi di particolare rilevanza in stretta connessione a progetti di intervento o di ristrutturazione di servizi, compresi nel campo delle funzioni trasferite, approvati, anche contestualmente, dalla giunta regionale.

Con apposita delibera la giunta, sentite le competenti commissioni, potrà riservare annualmente, una quota parte dei fondi per il finanziamento di progetti sperimentali, nel campo delle competenze trasferite, presentati da comuni, singolarmente o associati, e volti al conseguimento di un maggior livello di efficienza nella soddisfazione dei bisogni sociali tutelati.

I progetti dovranno essere redatti dai comuni con delibera consiliare e successivamente valutati, ai fini del loro finanziamento, dalla giunta regionale, sulla base di criteri esplicitamente stabiliti nella suddetta delibera che fissa l'ammontare della somma ripartibile per il finanziamento dei progetti sperimentali.

Art. 6.

Norme transitorie

Limitatamente all'anno 1978 nei capitoli di spesa 208101, 208106, 208150 e 208250 i fondi iscritti in bilancio corrispondenti, alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni, sono distribuiti ai comuni stessi secondo i seguenti criteri e modalità:

1) cinque decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre 1977;

2) cinque decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni risultante al 31 dicembre 1977;

3) i dati risultanti dall'applicazione dei suddetti criteri saranno ulteriormente modificati applicando i seguenti correttivi:

comuni fino a 3000 abitanti, per 3;
comuni da 3001 a 5000 abitanti, per 2;
comuni superiori a 5000 abitanti, per 1;

4) per i servizi di assistenza ai minori e per gli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni dal 1° luglio 1978, ai comuni stessi, anche in deroga ai criteri suddetti, deve essere comunque assicurata la stessa somma che la Regione avrebbe speso per l'erogazione dei servizi stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 57.

Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano di trasporti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 10 ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze connesse con l'attuazione del piano dei trasporti regionali, la regione Lazio, entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, dispone la erogazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, di finanziamenti per far fronte alle spese occorrenti per la esecuzione di opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature destinate all'esercizio consortile dei suddetti servizi di interesse regionale.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1, formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'azienda consortile trasporti nel Lazio — ACOTRAL — approvate dai competenti organi del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge, recanti la specificazione dei singoli interventi e delle relative previsioni di spesa nonché l'indicazione delle caratteristiche e della natura degli interventi medesimi e delle modalità e dei tempi fissati per la loro realizzazione.

La giunta regionale, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione.

Art. 3.

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il consorzio regionale dovrà inoltrare alla regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati nel primo comma dell'art. 2.

La giunta regionale, verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina, sentita la competente commissione consiliare, con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da erogare al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni.

Il consorzio dovrà fornire alla regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 5.902 milioni. Tale spesa viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 209257 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1978, con la seguente denominazione: « Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano dei trasporti regionali ».

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di lire 5.902 milioni dello stanziamento del cap. 209299 (Fondo globale).

Le suddette variazioni di bilancio, per l'anno finanziario 1978, sono riportate nell'area progettuale « Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture », codice 00400, del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 settembre 1978.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. **58.**

Legge di finanziamento relativa al progetto di intervento denominato « Centri storici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in relazione agli obiettivi ed alle finalità indicate nel programma regionale di sviluppo per il quinquennio 1977-81, promuove interventi destinati al recupero di immobili di proprietà di enti pubblici mediante la sistemazione, adattamento, ristrutturazione e ampliamento di tali edifici per adibirli a servizi pubblici (case comunali, sede consorzi, biblioteche, musei, centri sociali, ambulatori, ecc.) compatibilmente alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici esistenti.

Per la realizzazione di tali finalità il contributo regionale di cui al successivo art. 2 può essere concesso ai comuni, alle province e loro consorzi.

Art. 2.

Per le finalità di cui alla presente legge per l'anno 1978 è prevista la spesa di lire 800 milioni in termini di competenza e di cassa da iscriversi al cap. 423271 di nuova istituzione, avente la seguente denominazione: « Concessione di contributi in capitale nella misura del cento per cento della spesa occorrente per il recupero di immobili di proprietà di enti pubblici per l'esecuzione di lavori di sistemazione, adattamento, ristrutturazione e ampliamento per adibirli a servizi pubblici ».

Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si farà fronte riducendo di egual importo in termini di competenza e di cassa lo stanziamento del cap. 423299 « Fondo globale ».

Nell'area progettuale « Programmazione territoriale, tutela dell'ambiente e utilizzazione delle risorse », codice 0500, del bilancio pluriennale 1978-81 sono apportate le variazioni conseguenti per l'esercizio 1978. Alla individuazione e determinazione della quota di spesa a carico degli esercizi successivi al 1978 si provvederà con leggi di bilancio.

I piani annuali di intervento vengono approvati dalla giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, su proposta del competente comparto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. **59.**

Primi interventi per la realizzazione del progetto di sviluppo dell'agricoltura nel comprensorio laziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura laziale e fornire sul territorio regionale alcuni servizi ed attività in collegamento con gli istituti di ricerca scientifica ed organizzazioni pubbliche, la Regione, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo, nel bilancio pluriennale 1978-81 e nei progetti per lo sviluppo dell'agricoltura, interviene nei settori e con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

Centro di fecondazione artificiale

La Regione promuove presso aziende agricole singole o associate che possiedono adeguate strutture organizzative tecniche ed economiche tali da fornire sufficienti garanzie per la operatività a livello regionale, la costituzione del centro regionale di fecondazione artificiale, ad integrazione del « centro di fecondazione artificiale per bovini di carne » previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno localizzato nella provincia di Latina.

Il centro avrà i seguenti caratteri e compiti:

A) Caratteri del centro:

1) carattere interspecifico: dovrà essere articolato in tre sezioni riferite alla specie: bovina, suina e ovina (a titolo sperimentale);

2) carattere sperimentale: attività sperimentali di ricerca genetica in collegamento con la realtà e con le esigenze zootecniche regionali.

B) Compiti fondamentali del « centro »:

1) ospitare i riproduttori provenienti dalle varie province allo scopo di attuare le prove di « performance », le prove di progenie;

2) organizzare e condurre a termine le prove di « performance », le prove di progenie e le eventuali prove eritrocitarie;

3) operare lo stoccaggio del seme (banca del seme);

4) gestire l'uso delle dosi di riproduttori provati posteriormente alla loro valutazione, nella piena osservanza dei programmi regionali e dei piani comprensoriali e/o zonali;

5) coordinare, nell'ambito della Regione, l'utilizzazione del seme di riproduttori provenienti da altre regioni o dall'estero nella piena osservanza dei programmi regionali e dei piani comprensoriali e zonali;

6) coordinare l'attività dei recapiti provinciali e subprovinciali di fecondazione artificiale;

7) fornire ai recapiti provinciali e sub-provinciali l'assistenza zootecnico-sanitaria nel quadro dei compiti e degli impegni assunti per l'attuazione dei programmi di fecondazione artificiale regionali, comprensoriali e/o zonali;

8) coordinamento delle attività sperimentali per il miglioramento genetico relativo alle specie e razze di cui al comma *A*).

Presso il centro di fecondazione artificiale potranno essere realizzati i corsi per i fecondatori pratici autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74; si prevede inoltre la realizzazione del « centro gran parentale suini » e del « centro arieti » in grado di fornire agli allevatori della Regione idonei riproduttori per l'attuazione della politica zootecnica regionale per la produzione di carne. Le attività del centro di fecondazione artificiale verranno condotte in armonia con quelle dell'istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana.

Le aziende, previ opportuni accordi con le associazioni zootecniche e gli allevatori singoli e associati, possono fornire bestiame selezionato bovino a prezzi, che verranno determinati di intesa con la Regione, tenendo conto dei contributi che essa intenderà erogare al fine di fornire soggetti altamente selezionati ai produttori.

Art. 3.

Partecipazione Consorzio CNEN - Maccarese

La Regione è autorizzata a partecipare al Consorzio per la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dall'uso delle radiazioni in agricoltura già costituito tra il comitato nazionale per l'energia nucleare - C.N.E.N. e la Maccarese società per azioni al fine di concordare e finalizzare i programmi di ricerca e sperimentazione alle più generali necessità della agricoltura del Lazio e diffondere i risultati sul territorio regionale.

Art. 4.

Centri sementieri

Al fine di diffondere l'impiego di sementi elette, la Regione interviene per promuovere la realizzazione, presso aziende agricole singole o associate che possiedono adeguate strutture organizzative, tecniche ed economiche tali da fornire sufficienti garanzie per l'operatività a livello regionale, di centri sementieri per la lavorazione e commercializzazione delle sementi nonché per la riproduzione delle novità vegetali in collaborazione con i costitutori pubblici e privati.

Attraverso tali centri da realizzare mediante convenzione tra Regione, aziende agricole e istituti di ricerca e sperimentazione o centri di selezione e miglioramento genetico, si potrà provvedere all'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento delle produzioni vegetali di prevalente interesse regionale, con particolare riguardo alle specie foraggere adatte alle zone interne e collinari.

Le aziende sementiere di cui ai commi precedenti promuovono la produzione di sementi anche presso altre aziende singole e associate del Lazio, mediante contratti di coltivazione.

Art. 5.

Attività vivaistiche

La Regione interviene, presso aziende agricole singole e associate che possiedono adeguate strutture organizzative, tecniche ed economiche tali da fornire sufficienti garanzie per l'operatività a livello regionale, per la realizzazione di idonee strutture per la produzione, anche in collegamento con altre aziende vivaistiche minori del Lazio, di materiale di propagazione nei settori dell'orticoltura, della frutticoltura, della viticoltura e della olivicoltura, nonché in quello forestale per le esigenze dei programmi regionali di forestazione.

Mediante appositi accordi di collaborazione con le istituzioni di ricerca che detengono le conoscenze necessarie potranno essere istituiti centri di moltiplicazione « in vitro » e nuclei di premoltiplicazione del materiale « base » di specie vegetali di peculiare interesse regionale, con particolare riguardo ai programmi interessanti la floricoltura per la riproduzione di specie bulbose e di altre specie.

Art. 6.

Procedura

I progetti relativi agli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5 sono presentati alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dalle aziende agricole; entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, verificata l'idoneità dei progetti al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, delibera la concessione degli aiuti previsti al successivo art. 7.

La Regione si riserva il controllo sulla corretta realizzazione e gestione dei progetti secondo le finalità della presente legge.

Per la preparazione di personale specializzato necessario allo svolgimento delle attività previste nei precedenti articoli 2, 4 e 5, la regione Lazio attua corsi di formazione professionale per il personale già dipendente dalle aziende secondo le modalità delle leggi regionali vigenti.

Art. 7.

Interventi finanziari

Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5 la regione Lazio concede:

a) il concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni venti a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento, per la realizzazione di strutture sino al 100 per cento della spesa ammessa;

b) il concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni dieci a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento, per la realizzazione di serre e ammodernamento delle strutture esistenti, acquisto di attrezzature, impianti e macchinari, fino al 100 per cento della spesa ammessa;

c) credito di esercizio per l'acquisizione di mezzi tecnici, la conduzione e la gestione, come previsto dalle leggi regionali vigenti.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa complessiva di lire 200 milioni.

La suddetta spesa di lire 200 milioni viene inscritta nei sottoindicati capitoli di nuova istituzione:

cap 101273 « Concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni venti a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento per la realizzazione di strutture fino al cento per cento della spesa ammessa ». Stanziamento L. 100.000.000;

cap. 101274 « Concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di anni dieci a tasso agevolato, oltre due annualità per le spese di preammortamento, per la realizzazione di serre e ammodernamento delle strutture esistenti, acquisto di attrezzature, impianti e macchinari fino al cento per cento della spesa ammessa ». Stanziamento L. 100.000.000.

Ai suddetti capitoli vengono attribuiti rispettivamente i seguenti stanziamenti di cassa:

cap. 101273, L. 100.000.000;
cap. 101274, L. 100.000.000.

Alla suddetta spesa di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 101299 « Fondo globale ».

Al bilancio pluriennale 1978-81 saranno apportate le conseguenti variazioni per l'anno 1978 (area progettuale 0100).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 60.

Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali ed a quelli del depauperamento demografico, sociale e strutturale in atto in ampie zone del Lazio, la Regione ha facoltà di concedere agevolazioni finanziarie ed assistenza per la infrastrutturazione

di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali, di piccola e media dimensione, a norma dell'art. 27 della legge 20 ottobre 1971, n. 865.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge:

a) i comuni;

b) i consorzi tra comuni;

c) i consorzi tra comuni, singoli ed associati tra di loro, con enti pubblici o con privati, singoli ed associati.

Le aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui alla presente legge, devono essere inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle forme di legge e devono prevedere misure idonee a garantire la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2.

Per gli insediamenti industriali, di piccola e media dimensione, sono beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i comuni i cui territori non siano compresi nell'area di intervento straordinario per il Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1573, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le agevolazioni saranno erogate con le modalità di cui ai successivi articoli, in favore dei comuni ricadenti nel territorio del centro-nord della Regione, indicati nel programma di sviluppo regionale 1977-81, approvato con deliberazione del consiglio n. 193 del 30 marzo 1977 e nel programma di attività della Finanziaria laziale di sviluppo - FI.LA.S., approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 135 del 30 luglio 1976.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare altri comuni del centro-nord cui estendere gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano, relativamente alle aree da attrezzare per insediamenti di imprese artigiane, su tutto il territorio regionale ed in via prioritaria a favore dei consorzi di comuni e delle comunità montane che presentino progetti di aree artigianali intercomunali.

Nella valutazione delle domande si terrà conto degli indirizzi della programmazione regionale, del riequilibrio territoriale e dello sviluppo delle aree interne.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ove non intervengano provvidenze previste, ad analogo titolo, da leggi nazionali.

Art. 4.

Le agevolazioni e gli interventi di assistenza per insediamenti industriali possono consistere:

a) nell'anticipazione totale, da parte della Regione, delle spese di acquisizione dei terreni compresi nell'area da costruire secondo le procedure previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) nella concessione di un contributo alle spese per le attrezzature di urbanizzazione primaria, previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sia interne all'area da attrezzare, sia finalizzate all'allacciamento della stessa con le infrastrutture esistenti nella zona.

Alle imprese che si allocano nelle aree attrezzate di cui alla presente legge, si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 35 del 12 settembre 1977.

Sono ammesse alle agevolazioni, di cui al precedente comma, lettera *b)*, anche le opere realizzate dai concessionari ai sensi dell'art. 11 della legge n. 10 del 18 gennaio 1977. In tali casi l'ammontare del contributo regionale corrisposto al comune va considerato a scomputo, totale o parziale, degli oneri di urbanizzazione che il comune determinerà ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge n. 10 del 1977.

Art. 5.

Le anticipazioni, di cui al precedente articolo, lettera *a)*, sono restituite alla Regione da parte dei comuni beneficiari successivamente all'introito dei proventi derivanti dalla vendita o dai canoni di concessione dei terreni, entro tre mesi dalla data di conseguimento degli introiti stessi e saranno utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 6.

La giunta regionale, all'inizio di ciascun anno, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare su parere del comitato tecnico consultivo istituito con legge n. 43 dell'8 novembre 1977, determina, in via preventiva, tenuto conto della ubicazione delle singole zone da attrezzare rispetto alle aree di intervento prioritario regionale e delle caratteristiche degli insediamenti produttivi, il costo al metro quadro delle opere di urbanizzazione primaria che la Regione assumerà a proprio conto, per la concessione del contributo di cui al precedente art. 4, lettera *b)*.

Nella determinazione del contributo si terrà conto delle disponibilità finanziarie che i comuni stabiliranno di stanziare nei loro bilanci ad analogo titolo.

Art. 7.

Per la concessione delle agevolazioni e dell'assistenza di cui alla presente legge, gli enti interessati devono inoltrare domanda all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, allegando la seguente documentazione:

a) il progetto recante il preventivo analitico della spesa complessiva per l'acquisizione dell'area e per la realizzazione delle opere necessarie per gli insediamenti produttivi programmati;

b) una relazione illustrativa dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

c) estratto dello strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area prescelta è destinata ad insediamenti produttivi.

I comuni dovranno comprovare che l'area prescelta è inclusa nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 18 gennaio 1977, n. 10;

d) copia della deliberazione dell'ente con la quale:

1) si adotta il piano per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti produttivi programmati;

2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso.

Art. 8.

Ai fini della concessione del contributo di cui ai precedenti articoli, il piano per gli insediamenti produttivi dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1) nell'area da attrezzare, per la quale vengono chieste le agevolazioni di cui alla presente legge, non è consentita la costruzione di edifici che non siano direttamente attinenti al processo produttivo;

2) devono essere individuati ed indicati: gli allacciamenti viarii dell'area attrezzata con la rete stradale della zona, gli eventuali raccordi ferroviari, la suddivisione dell'area in lotti edificabili, la rete completa delle opere di urbanizzazione primaria, le aree di uso comune e quelle destinate alla costruzione di edifici per servizi sociali nel rispetto degli standards previsti ai numeri 1) e 2) dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

3) la parte dell'area attrezzata, destinata agli insediamenti industriali ed artigianali, deve essere suddivisa in lotti tali da consentire l'insediamento di una gamma dimensionale e tipologica estesa e diversificata.

Art. 9.

L'assessorato regionale all'industria, commercio e artigianato istruisce le domande presentate per le finalità previste dalla presente legge, nell'ambito delle indicazioni contenute nel programma economico nazionale e nel piano di sviluppo economico regionale, avendo particolare riguardo, sotto il profilo delle priorità: alle disponibilità finanziarie, alle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti indotti sull'economia locale.

L'assessore all'industria, commercio ed artigianato, istruita la domanda presentata, sente la settima commissione consiliare permanente.

Sulla proposta di assegnazione dei contributi preliminarmente esaminata dalla giunta, viene acquisito il parere della suddetta commissione consiliare.

I contributi vengono erogati con successive deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato.

Art. 10.

Per le opere ammesse a contributo, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori; per un ulteriore quarantacinque per cento a presentazione dei vari stati di avanzamento dei lavori; il residuo cinque per cento, o il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

Le somme suddette sono erogate con ordinanza del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente beneficiario, oppure, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

Le somme di cui al primo comma sono introitate dagli enti nel titolo « Partite di giro » del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono e sotto tale titolo gestite, con obbligo di presentazione di apposito rendiconto finale alla Regione.

Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme e dovrà comprendere l'eventuale movimento degli interessi maturati.

Art. 11.

La Regione si riserva la facoltà di esercitare controlli tesi ad accertare le conformità della realizzazione delle aree con i progetti presentati ed approvati, nonché il sollecito completamento del progetto stesso.

Qualora le aree o parte di esse al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dall'intervento finanziario della Regione, non siano destinate ad insediamenti produttivi, le somme erogate devono essere restituite, gravate dagli interessi legali, all'amministrazione regionale concedente.

Le somme, così restituite, saranno reimpiegate per le finalità della presente legge.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni che viene iscritta nei seguenti capitoli del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1978:

Cap. 102260 (di nuova istituzione). — Anticipazione, a favore dei comuni e degli altri enti previsti, delle spese necessarie per l'acquisizione di terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti produttivi L. 3.000.000.000

Cap. 102261 (di nuova istituzione). — Contributi a favore dei comuni e degli altri enti previsti, per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree destinate ad insediamenti produttivi » 6.000.000.000

Ai fini della gestione di cassa ai suddetti capitoli 102260 e 102261 è attribuita, rispettivamente, la dotazione di lire 1.500 milioni e di lire 3.000 milioni.

Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si fa fronte riducendo di lire 9.000 milioni e di lire 4.500 milioni gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 102299 (fondo globale) del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1978.

Nell'area progettuale « Sviluppo dell'industria e dell'artigianato, aree attrezzate », codice 0200 del bilancio pluriennale 1978-81, sono riportate le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 disposte dal presente articolo.

Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e seguenti.

Art. 13.

Ai fini del recupero delle anticipazioni erogate a norma del precedente art. 4, primo comma, lettera *a*), nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1978, viene istituito « per memoria » il capitolo di entrata 43314, con la seguente denominazione: « Rimborsi, da parte dei comuni e degli altri enti previsti, delle somme anticipate per l'acquisizione dei terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti produttivi ».

Il suddetto cap. 43314 viene altresì inserito nella parte « risorse finanziarie » del bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 14.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in materia, in quanto non contrastanti con la legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. **61.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati dalla Regione per il quinquennio 1972-76, le norme vigenti vengono modificate e integrate secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, è aggiunto il seguente comma: « Gli asili-nido inseriti nel piano 1972-76, i cui progetti non siano approvati. ai sensi della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, alla data della presente legge dovranno essere, di norma, dimensionati per una delle seguenti tra diverse classi di ricettività, individuate sulla base delle norme vigenti e del rapporto bambini-operatori fissato dalla legge regionale 13 settembre 1977, n. 38:

26 posti-nido, di cui 6 per lattanti e 20 per semidivezzi e divezzi;

42 posti-nido, di cui 12 per lattanti e 30 per semidivezzi e divezzi;

58 posti-nido, di cui 18 per lattanti e 40 per semidivezzi e divezzi.

Eventuali altre ricettività dovranno sempre tener conto del sopracitato rapporto bambini-operatori e, comunque, essere chiaramente motivate in relazione a particolari esigenze locali.

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, è aggiunto il seguente comma: « L'asilo-nido può essere realizzato in edifici inseriti nei programmi di edilizia residenziale pubblica ».

Art. 4.

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari di più contributi, nei diversi piani annuali, possono cumulare i contributi stessi, per la realizzazione di uno o più asili-nido, fino al raggiungimento, per ogni asilo da realizzare *ex novo* o in edifici preesistenti o da ampliare, o riattare e successivamente da arredare, del costo totale dell'opera.

Art. 5.

Per consentire il cumulo di cui al precedente art. 4 sono abrogati i limiti dei contributi fissi regionali di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, sono cumulabili con i contributi di cui alla legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, e con eventuali altri contributi ricevuti dai comuni interessati per la realizzazione di asili-nido.

Art. 6.

Il cumulo di cui al precedente art. 4 non potrà comunque superare, per ogni intervento, i seguenti limiti:

A) per nuove costruzioni:

lire centoventimilioni, per asili-nido da 25 a 36 posti;
lire centottantacinquemilioni, per asili-nido da 37 a 48 posti;
lire duecentoquarantamilioni, per asili-nido da 49 a 60 posti;

B) per l'approntamento ed il riattamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti:

lire sessantamilioni, per asili-nido da 25 a 36 posti;
lire novantamilioni, per asili-nido da 37 a 48 posti;
lire centoventimilioni, per asili-nido da 49 a 60 posti.

Per particolari, documentate condizioni locali, la giunta può aumentare i predetti limiti sino ad un massimo del cinque per cento.

Art. 7.

Spetta al presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta, approvare i piani di accorpamento dei contributi proposti dai comuni interessati.

Art. 8.

I comuni destinatari di uno o più contributi che non raggiungono con il cumulo di cui all'art. 4, l'importo di spesa necessario alla realizzazione di almeno un asilo-nido, saranno *prioritariamente finanziati, con l'integrazione necessaria,* attraverso i fondi che saranno messi a disposizione della Regione in forza della legge statale 29 novembre 1977, n. 891.

In attesa della disponibilità di detti fondi, potranno essere utilizzati gli stanziamenti attualmente iscritti sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1978, n. 62.

Interventi a favore delle cooperative costituite tra i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello spirito della legge 1° giugno 1977, n. 285 e per il periodo di applicazione della stessa, al fine di favorire la risoluzione di problemi relativi alla disoccupazione giovanile e di agevolare l'associazionismo tra i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 4 della legge sopra citata, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concede contributi alle cooperative di giovani o a prevalente presenza di giovani, operanti nei settori dell'artigianato, della cultura, del turismo, dell'assistenza sociale e scolastica e di altri servizi ed opere socialmente utili, con esclusione del settore agricolo.

Si intendono a prevalente presenza di giovani le cooperative che associno un minimo del quaranta per cento di giovani iscritti nelle suddette liste speciali di collocamento ed operatori esperti del settore in cui la cooperativa dovrà svolgere la propria attività.

Art. 2.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse una sola volta.

I soci non possono far parte di più cooperative che usufruiscano delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Hanno diritto di preferenza le richieste di contributi delle cooperative costituite da un maggior numero di giovani.

Art. 3.

La Regione interviene a favore delle cooperative di giovani o a prevalente presenza di giovani che intendono operare nell'ambito di progetti socialmente utili, predisposti ed approvati dalla Regione o da altri enti locali a norma dell'art. 26 della legge n. 285 del 1977, limitatamente ai settori indicati nel precedente art. 1:

a) concedendo un contributo per far fronte alle spese di costituzione delle cooperative medesime nella misura fissa di L. 150.000;

b) erogando contributi per far fronte alle spese di avvio della gestione, nella misura massima del sessanta per cento delle spese regolarmente preventivate e, comunque, per un importo non superiore a L. 1.000.000.

Art. 4.

La Regione interviene, altresì, a favore delle cooperative di produzione di giovani o a prevalente presenza di giovani, che intendano operare nell'ambito di settori indicati nel precedente art. 1:

a) concedendo un contributo per far fronte alle spese di costituzione delle cooperative medesime, nella misura fissa di L. 150.000;

b) erogando contributi per far fronte alle spese relative all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessari per il primo impianto, nonché delle materie prime e scorte necessarie per l'avvio della produzione, nella misura massima del sessanta per cento delle spese regolarmente preventivate e, comunque, per un importo non superiore a L. 5.000.000;

c) erogando contributi per far fronte alle spese relative alla presentazione dei prodotti sui mercati nazionali, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese regolarmente preventivate e, comunque, per un importo non superiore a L. 500.000.

Art. 5.

Per ottenere i contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge, gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno di validità della legge stessa, domanda all'assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvederà all'istruttoria di merito.

La predetta domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'iscrizione dei soci della cooperativa alle liste speciali di collocamento di cui alla legge n. 285 del 1977, rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè del preventivo delle spese di cui ai precedenti articoli 3, lettera *b*), e 4, lettere *b*) e *c*).

Le cooperative previste nell'art. 3 dovranno, altresì, indicare il progetto cui si fa riferimento, mentre quelle previste all'art. 4 dovranno allegare una relazione sugli obiettivi tecnici di sviluppo che la cooperativa si prefigge di raggiungere.

Art. 6.

La concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge sarà deliberata dalla giunta regionale, su proposta congiunta dell'assessore ai problemi del lavoro e dell'assessore competente per materia.

La liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3, lettera *b*), e dall'art. 4, lettere *b*) e *c*), è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

1) certificazione comprovante l'iscrizione nel registro prefettizio e nel Bollettino ufficiale delle società per azioni;

2) certificato di vigenza con l'indicazione dei poteri dell'organo amministrativo, rilasciato dalla competente cancelleria commerciale del tribunale;

3) copia delle fatturazioni delle spese ammesse a contributo.

Art. 7.

La Regione si riserva di effettuare la vigilanza sulla regolare destinazione ed utilizzazione, da parte delle cooperative beneficiarie, dei contributi concessi.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa delle cooperative di cui all'art. 3, entro un anno, e delle cooperative di cui all'art. 4, entro tre anni, dall'erogazione dei contributi regionali concessi a norma della lettera *b)* degli articoli medesimi si farà luogo al recupero dei contributi.

Il socio che receda dalla cooperativa entro i termini indicati al comma precedente è tenuto a restituire alla Regione la quota parte della somma percepita a titolo di liquidazione, corrispondente al contributo regionale.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli anni dal 1978 al 1980, la spesa complessiva di L. 2.400.000.000, di cui, per l'anno 1978, L. 600.000.000, per l'anno 1979, L. 800.000.000 e per l'anno 1980, L. 1.000.000.000.

La spesa di L. 600.000.000 che viene autorizzata per l'anno 1978 è iscritta per L. 200.000.000 al cap. 422202, che si istituisce nel bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1978 con la seguente denominazione: « Interventi a favore di cooperative di giovani o a prevalente presenza di giovani che operano nell'ambito di progetti socialmente utili », e per L. 400.000.000 al cap. 422203, che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: « Interventi a favore di cooperative di produzione di giovani o a prevalente presenza di giovani ».

Ai fini della gestione di cassa, ai suindicati capitoli è attribuita, rispettivamente, una dotazione di L. 100.000.000 e L. 200.000.000.

All'onere derivante per l'anno 1978 ai sensi dei commi precedenti, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente di L. 600.000.000 e di L. 300.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 422299 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.

Art. 9.

Nel bilancio pluriennale 1978-81, nell'area progettuale « Lavoro » codice 0800, vengono iscritte in corrispondenza del capitolo 422202, le somme di L. 200.000.000 per l'anno 1978, di L. 200.000.000 per l'anno 1979 e di L. 300.000.000 per l'anno 1980 nonchè, in corrispondenza del cap. 422203, le somme di lire 400.000.000 per il 1978, di L. 600.000.000 per il 1979 e di lire 700.000.000 per il 1980.

Nel contempo vengono ridotte le somme iscritte, in corrispondenza del cap. 422299, di L. 600.000.000 per l'anno 1978, di L. 800.000.000 per l'anno 1979 e di L. 1.000.000.000 per l'anno 1980.

Art. 10.
Norma transitoria

Nella prima attuazione della legge sono ammesse a contributo di cui agli articoli 3 e 4 le cooperative di cui all'art. 1 che si siano costituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1978.

Le relative domande vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 settembre 1978.

(9956)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, n. **19.**

Norme sull'indennità da corrispondere agli elettori residenti all'estero, i quali rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Agli elettori residenti all'estero, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del consiglio regionale, è concessa una indennità per mancato guadagno nella misura fissa di lire 48 mila.

Per la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente la Regione si avvale del servizio economato dei comuni, ai quali gli interessati potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti. L'indennità sarà erogata, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali sul servizio di economato, su presentazione del certificato elettorale, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale l'elettore ha espresso il voto, e dopo l'accertamento della sua qualità di elettore residente all'estero, direttamente all'interessato il quale ne rilascia ricevuta.

Le somme anticipate a tal fine dai comuni saranno rimborsate dalla Regione sulla base di rendiconto completo delle ricevute rilasciate dagli interessati ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in lire 40 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

(9841)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Avviso di rettifica

Nel testo riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 310 del 6 novembre 1978 della legge regionale n. 23 riguardante adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 1° agosto 1978 la data di promulgazione della legge, riportata nel titolo è 16 *giugno* 1978 e non 16 *agosto* 1978.

(9837)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790220)